ANNO 65° GIUGNO-LUGLIO 1940 FASCICOLI 6-7

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. II

ANNO 65°

(52° della Collezione)

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S Pio Pp. XII. — Costituzioni Apostoliche — Lettere Apostoliche — Discorso — Omelia — Allocuzioni 127

S. Congregazione Concistoriale. — Decreti — Circa la giurisdizione dell'Ordinario militare in Italia

Facoltà in caso di incursioni aeree 130

S. Congregazione per la Chiesa Orientale. — Monito 130

S. Congregazione di Propaganda Fide. — Decreti — Circa la formula di giuramento degli alunni del Seminario di Kandy

S. Congregazione dei Riti. — Decreti — Rito per la benedizione degli Ospedali e delle altre Case di cura

Rito della benedizione papale per sacerdoti non regolari aventi la facoltà . 134

S. Congregazione dei Seminari. — Mobilitazione civile dei chierici . . 136

Abilitazione all'insegnamento per i laureati in S. Teologia . . . 137

Facolta' concesse dalla S. Sede e dai relativi Ordinari ai sacerdoti addetti all'esercito tedesco belligerante

S. Penitenzieria Apostolica. — Circa le indulgenze della pia Opera della Terra Santa 142

P. Commissione per l'interpretazione del Codice. — Risposta a vari dubbi 143

Solenni Convenzioni tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese . . 144

Canonizzazioni e beatificazioni (*in copertina*).

(*continua in 2ª pagina*)

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO. 10 - ROMA

Il Monitore Ecclesiastico

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1940 - XVIII

65° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a *Ephemerides Liturgicae* n. **1/16013.**

PAG.

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Nuovo Statuto Generale dell'Azione Cattolica Italiana 147

P. L.: Mons. Giuseppe Camele 155

L'ottavo Centenario della pubblicazione del « Decretum Gratiani » presso l'Ateneo Bolognese 157

Legittimazione di figlia non propria ed impedimento inesistente . . . 158

D. G. M.: Timore grave e Ordinazione invalida 161

LEGISLAZIONE CIVILE

Sulla legittimazione della prole naturale 163

Esenzione dei proventi di stola dall'imposta sull'entrata 163

Per la denunzia e demolizione delle cancellate di ferro 164

Il ritiro dei rottami e dei manufatti di rame 166

Consegna del rame da parte dei Seminari, Collegi, Conventi, ecc. . . . 167

Materiali da costruzione per edifici ad uso di Seminario 168

DIARIO DELLA CURIA ROMANA. — Udienze speciali - Nomine - S. Congregazione dei Riti - Cardinali Protettori - Assistenti al Soglio 169

NECROLOGIO

RECENSIONI. — Boccoleri C. (172); Andreani P. M. (173); Vezzulli E. (173); Mezzadri D. (174; Borghino G. (174.

Canonizzazioni e Beatificazioni

Tra l'infuriare della guerra hanno portato un raggio di luce e di pace le solenni funzioni con le quali nella Basilica Vaticana furono elevati agli onori dei Santi e dei Beati vari eroi di virtù cristiana.

Il giorno 2 maggio, festa dell'Ascensione di N. S. G. C., attraverso le suggestive cerimonie della canonizzazione il Santo Padre ha proclamato Sante le Beate Maria di S. Eufrasia Pellettier, Fondatrice delle Suore del Buon Pastore, e Gemma Galgani, Vergine Lucchese.

Il 12 maggio, Domenica di Pentecoste, fu elevata all'onore dei Beati la Venerabile Filippina Duchesne della Società delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, missionaria negli Stati Uniti d'America.

La Domenica seguente 19 maggio, fu dichiarata Beata la Ven. Gioacchina de Vedruna de Mas, fondatrice delle Carmelitane della Carità.

La Domenica 9 giugno venne innalzata all'onore degli altari la fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia, Ven. Guglielma Emilia de Rodat.

Finalmente la Domenica 16 giugno chiuse degnamente il ciclo delle celebrazioni la beatificazione del Ven. Ignazio da Làconi, gloria della religiosa Sardegna e dell'Ordine dei Cappuccini.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Luapula* (*Sakaniensis*): La Prefettura Apostolica di Luapula superiore nel Congo Belga è elevata a Vicariato Apost. col nome di Sakamense. 14 novembre 1939.

II. *Sanctae fidei - Tucsonensis* (*Gallupiensis*). Dalle due diocesi di Santa Fede e Tucsoniense negli Stati Uniti di America si stacca una porzione di territorio e se ne erige la nuova diocesi di Gallup, suffraganea di Santa Fede. 16 dicembre 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. L'insigne tempio di S. Lorenzo Martire in Mortara, diocesi di Vigevano, è arricchito dei privilegi di Basilica Minore. 5 gennao 1940.

II. S. Clemente Willibrordo, Vescovo Conf., Apostolo dei Fisoni e dei Danesi, è dichiarato Patrono Primario della Provincia Ecclesiastica di Utrecht e la sua festa è elevata a doppio di prima classe con Ottava per tutte le diocesi della Neerlandia. 11 gennaio 1940.

DISCORSO recitato nella Basilica di S. Maria sopra Minerva in occasione della solennità in onore di S. Francesco d'Assisi e di S. Caterina da Siena, Patroni d'Italia. 5 maggio 1940, Domenica fra l'ottava dell'Ascensione.

OMELIA tenuta in occasione della solenne canonizzazione della Beata Maria di S. Eufrasia Pelletier, Monaca Professa dell'Ordine di N. Signora della Carità e fondatrice delle Suore del Buon Pastore, e della Beata Gemma Galgani, Vergine lucchese. 2 maggio 1940, festa dell'Ascensione di N.S.G.C.

ALLOCUZIONI. — I. In occasione delle festa di S. Eugenio I Papa ed onomastico del Santo Padre, il Papa ricevette nella sua biblioteca privata il Sacro Collegio Cardinalizio per la presentazione degli auguri. All'indirizzo rivoltogli dall'E.mo Card. Granito Pignatelli di Belmonte Decano del S. Collegio, Sua Santità rispose con un discorso rispecchiante i suoi sentimenti di Padre comune nelle gravi condizioni di guerra create dall'odierna politica.

Dopo di aver rilevato nelle parole del Card. Decano i rinnovati accenti di una profonda mestizia per le angustie e le minacce dell'ora che volge, disse che era per lui cagione di conforto vedere sempre più unito al Vicario di Cristo il

Sacro Collegio che partecipava alle sue gioia e alle sue amarezze. Essendosi compiuto il nono mese di guerra si riaffacciava alla sua mente l'opera che egli aveva svolta per guadagnare i reggitori delle Nazioni all'idea di un componimento pacifico, giusto e onorevole, e se considerava l'inacerbirsi del conflitto, più che mai invocava la pietà di Dio sugli uomini e rivolgeva lo sguardo dal turbinoso presente verso l'alba di un migliore e più ordinato avvenire. Ed ancora egli insisteva nello scongiurare tutte le parti avverse a ricordarsi sempre di quei doveri di umanità che non scemano del loro valore neppure in faccia al diritto e alla morale di guerra.

Pio XII dichiarò che la sua parola e la sua opera non erano di parte, ma che egli compieva un dovere dettatogli dalla verità e dall'amore e che gl'imponeva il bene e la prosperità di tutti, con la visione di una pace giusta, onorevole e duratura. Aggiunse che, desideroso almeno di lenire le conseguenze della guerra, rivolgeva il suo amore paterno a tutti i suoi figli e figlie, sia delle popolazioni germaniche sempre a lui care, sia degli alleati.

Parlò dei pericoli e degli incentivi spirituali e morali che minacciano i princìpî cristiani, per cui la coscienza cristiana deve imporsi una continua e indefessa vigilanza per rimanere fedele alla sua dirittura e alla sua vocazione.

Concluse invitando tutti i figli della Chiesa a pregare perchè, cessata la lotta, si apra il sentiero verso una pace sigillata « non dall'odio e dalla vendetta, ma dall'impronta della nobile maestà della giustizia ». 2 giugno 1940.

II. In occasione della solenne udienza concessa a S. E. il Sig. Wladimiro d'Ormesson, Ambasciatore ed Inviato straordinario della Francia, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 9 giugno 1940.

Sacra Congregazione Concistoriale

DECRETI

I. - Circa la giurisdizione dell'ordinario militare in Italia

L'Ordinario militare ed i cappellani militari in Italia godono della giurisdizione spirituale sulle truppe di terra, di mare e di aria, con competenze parrocchiali (*Concordato,* art. 14). Poichè, però, tale giurisdizione si esercita nel territorio delle diocesi, questa S. C. Concistoriale, con l'approvazione di Sua Santità Pio XII, allo scopo di coordinare la giurisdizione medesima con quella degli Ordinari diocesani ed eliminare le eventuali interferenze, ha dichiarato e stabilito quanto segue:

1. - La giurisdizione dell'Ordinario militare e dei cappellani militari in Italia è personale. Essa si estende a tutti i militari di terra, di mare e di aria, ed anche al personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali mili-

tari; sono escluse, invece, le persone civili in qualunque modo appartenenti ai militari o addette all'esercito.

2. La giurisdizione di cui sopra è cumulativa con quella degli Ordinari diocesani: però nei luoghi destinati a militari (*caserme, aeroporti, arsenali militari, sedi di comandi, scuole militari, ospedali militari, tribunali e carceri militari* ecc., escluse quindi le abitazioni private dei militari fuori di detti luoghi destinati ai militari), ve la esercitano primieramente e principalmente l'Ordinario e i cappellani militari; secondaramente, sempre però *iure proprio*, gli Ordinari diocesani e i parroci locali, nei casi di mancanza o di assenza di detto Ordinario e cappellani militari, e presi di regola gli opportuni accordi con l'Ordinario militare, nonchè con le competenti Autorità militari.

3. - Fuori dei luoghi sopra segnalati gli Ordinari diocesani ed i parroci locali eserciteranno liberamente la loro giurisdizione sui singoli militari, tutte le volte che ne verranno richiesti.

4. - La benedizione degli stessi luoghi, nel Sabato Santo, sarà data dai cappellani militari, salvo il diritto dei parroci locali quando i cappellani mancassero, e salvo gli opportuni accordi di cui all'art. 2.

5. - La benedizione delle navi verrà impartita dall'Ordinario militare quando la cerimonia del varo sarà indetta dall'Autorità militare: che se l'Ordinario militare sarà impedito, questi ne darà avviso all'Ordinario diocesano, il quale la impartirà *iure proprio*. Quando invece detta cerimonia si compirà per iniziativa privata o di altra Autorità non militare, la benedizione rimarrà nelle competenze dell'Ordinario diocesano.

6. - I cappellani militari, quando per l'esercizio delle funzioni inerenti al loro sacro ministero rispetto ai militari avranno da ufficiare in chiese non proprie o non destinate ad essi abitualmente, si rivolgeranno previamente agli Ordinari diocesani o ai parroci o rettori locali per le opportune intese.

7. - Per ciò che riguarda l'assistenza ai matrimoni, i cappellani militari avranno presente il prescritto del can. 1097 § 2 del *Codice di D. C.*, secondo il quale « *pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iusta casa excuset* », e in caso che essi assistano al rito si atterranno particolarmente, oltre che a tutte le altre disposizioni canoniche, a quelle stabilite nel can. 1103 § 1 e 2.

8. - Gli stessi cappellani militari sono sottoposti, come sacerdoti e *ratione loci*, anche alla disciplina e vigilanza degli Ordinari diocesani, i quali in casi urgenti potranno anche adottare a loro riguardo i provvedimenti canonici che stimeranno opportuni, salvo avvertirne subito l'Ordinario militare.

Roma, dalla S. C. Concistoriale, 13 aprile 1940.

Fr. R. C. Card. Rossi, *Segretario*.

V. Santoro, *Assessore*

II. - *Bananalensis*. Per meglio provvedere al bene spirituale della Prelatura *nullius* di Bananale nel Brasile se ne allargano i confini prendendo pezzi di territorio dalla archidiocesi di Goyasa, dalla Prelatura di Alto Tocantins e dalla diocesi di Puerto Nacional, 13 maggio 1939.

III. - FACOLTA' IN CASO DI INCURSIONI AEREE

Imminenti aut commisso praelio:

a) meminerint sacerdotes se, licet ad confessiones non adprobatos, facultate gaudere omnes milites immediate ante praelium vel in praelio dimicantes, prout in mortis periculo constitutos, absolvendi, particulari quidem absolutione, a quibusvis peccatis et censuris, iniunctis vel de iure iniungendis;

b) liceat iisdem sacerdotibus absolvere a quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant, eosque ita absolutos ad S. Mensam Eucaristicam, per modum Viatici, admittere. Ne omittant vero poenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi;

c) liceat denique impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria hac formula: « *Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, Indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum vobis concedo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen* ».

Quoniam vero occasione belli ipsae civitates, quae liberae seu apertae vocantur, aëreis incursionibus expositae inveniuntur, ne *christifideles* religionis subsidiis in vitae discrimine destituantur, liceat *sacerdotibus*, instante mortis periculo durantibus praefatis incursionibus, eosdem a quibsvis peccatis et censuris reservatis et notoriis, etiam *formula generali* absolvere, eisdemque impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria de qua supra.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

MONITO. — Si avvisa che i sacerdoti Antonio Jazbek Khairallah della città di Gibrail nel Libano e Nematallah Saliba di Berito, non hanno alcun permesso di dimorare nell'America settentrionale, dove si trovano abusivamente da alcuni anni; sono sospesi *a divinis* e non hanno facoltà di raccogliere elemosine di Messe ed altre offerte.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

DECRETI

I. *Sanctae Rosae de Osos.* Il Seminario Yarumalense per le Missioni all'Estero, eretto nel 1927 in diocesi di Rosa de Osos in Columbia, viene eretto in Seminario dipendente dalla S. Congregazione di Prop. Fide. 29 ottobre 1939.

II. *De Wuchang - De Kichow.* Vengono mutati e determinati i confini dei due Vicariati Apostolici di Wuchang e di Kichow in Cina. 7 dicembre 1939.

III. *De Keewatin - Sinus de Hudson.* Una parte di territorio del Vicariato Apost. di Keewatin abitata dagli Indi Montagnensi viene annessa al Vicariato Apost. del Golfo di Hudson, per una migliore assistenza degl'Indi che ivi emigrano. 13 gennaio 1940.

IV. *Litoris Eburnei.* Essendosi il Vicariato Apost. della Costa d'Avorio ridotto di estensione, gli viene cambiato il nome in quello di Vicariato Apost. di Abidjan. 9 aprile 1940.

V. - De formula iuramenti ab alumnis seminarii kandyensis praestandi

Attentis novis Missionum apud Indos adiunctis, Eminentissimi Patres huic S. Consilio Christiano Nomini Propagando praepositi, in generalibus comitiis, die 8 decurrentis mensis Ianuarii habitis, decreverunt abroganda esse in formula Iuramenti, quod alumni Pontificii Seminarii Kandyensis praestare tenentur, sequentia verba: « Item voveo et iuro quod sive Religionem ingressus fuero sive in statu saeculari permansero, si intra fines Europae fuero, quolibet anno, si vero extra, quolibet biennio, mei ipsius meique status exercitii et loci ubi moram traxero, Sacram Congregationem de Propaganda Fide certiorabo ».

Quam quidem Emorum Patrum sententiam ab infrascripto huius Sacrae Congregationis Secretario Ssmo Domino Nostro Pio Div. Prov. Papae XII in Audientia hodierna die submissam, Sanctitas Sua benigne adprobare ratamque habere dignata est atque praesens de re Decretum edi iussit, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 12 mensis Ianuarii A. D. 1940,

P. Card. Fumasoni Biondi, *Praefectus.*

L. S.

Celsus Costantini, Archiep. tit. Theodos., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti

DECRETI

I. *Ruthenen.* Decreto così detto del *Tuto* per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Guglielma Emilia de Rodat. 14 aprile 1940.

II. *Calaritana.* Decreto di approvazione di tre miracoli presentati nella causa di beatificazione del Ven. Servo di Dio Ignazio da Làconi, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini. 4 aprile 1940.

III. *Brixien.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione della beata Bartolomea Capitanio, fondatrice delle Suore della Carità di Maria Bambina. 17 aprile 1940.

IV. *Calaritana.* Decreto del *Tuto* per la beatificazione del Servo di Dio Ignazio da Làconi. 13 maggio 1940.

V.

BENEDICTIO NOSOCOMIORUM ALIARUMQUE DOMORUM AEGROTIS CURANDIS

Ant. Omnes male habéntes Christus curàvit: ipse infirmitàtes nostras accèpit, et ægrotatiónes nostras portàvit (*Matth.*, VIII, 17).

Ps. 6. Dómine, ne in furóre tuo arguas me* neque in ira tua corripias me.

Miserére mei, Dómine: quóniam infirmus sum:* sana me, Domine, quoniam conturbàta sunt ossa mea.

Et ànima mea turbàta est valde: * sed tu, Dómine, úsquequo?

Convértere, Dómine, et éripe ànimam meam: * salvum me fac propter misericórdiam tuam.

Quóniam non est in morte qui memor sit tui: * in inférno autem quis confitébitur tibi?

Laboràvi in gémitu meo, lavàbo per sìngulas noctes lectum meum: * làcrimis meis stratum meum rigàbo.

Turbatus est a furóre óculus meus: * inveteràvi inter omnes inimìcos meos.

Discédite a me omnes, qui operàmini iniquitàtem: * quóniam exaudìvit Dóminus vocem fletus mei.

Exaudìvit Dóminus deprecatiónem meam: * Dominus orationem meam suscépit.

Erubéscant et conturbéntur vehemènter omnes inimìci mei: * convertàntur et erubèscant valde velóciter.

Glória Patri, *etc.*

Repetitur Antiphona.

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.

R. Qui fecit cœlum et terram.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus

Deus qui mirabìliter hóminem creàsti, et mirabìlius reformàsti, atque vàriis infirmitàtibus, quibus humàna fragìlitas detinétur, multìplici remédio succurere dignatus es; tuam sanctam bene ✠ dictionem super hanc domum benìgnus infúnde, ut aegrórum, huc advenientium, córpori et ànimae ipse medeàris, tua eos patérna pietáte custódias, ac post vitae cursum ad gàudia tràns-feras sempitérna. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Orémus

Dómine Jesu Christe, infirmitátis nostræ solámen et salus, qui Petri socrum et Réguli fílium a magnis fébribus liberásti, paralyticum roborasti, leprósos mundásti, Centurionis púerum sanásti, mulíerem a fluxu sánguinis salvasti, ad piscínam jacéntem lánguidum erexisti, civitátes et castélla circúmiens omnem languórem et infirmitátem curásti: bene ✠ dic, quaésumus, et sanctí ✠ fica domum istam; ut omnes infírmi hic moratúri ab omni ægritúdine leváti, mentis et córporis sanitáte donáti, poténtiam tuam perpétuo váleant collaudáre. Qui vivis et regnas in saécula sæculórum.

R. Amen.

Deinde aspergit præcipua nosocomii loca Aqua benedicta et subjungit:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R. Et salutáre tuum da nobis.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus

Omnípotens sempitérne Deus, qui ægritúdines animárum depéllis et córporum, auxílii tui super infírmos osténde virtútem, ut ope misericórdiæ tuæ ad ómnia pietátis tuæ reparéntur offícia.

Concéde nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére, et, gloriósa beatæ Maríæ semper Vìrginis intercessióne, a præsénti liberári tristìtia et æterna pérfrui laetìtia.

Deus, qui nos miro Angelórum ministério custódis et gubérnas, huic quoque dómui Angelum tuum députa custódem, qui ab ea omnes repéllat potestátes; ut ægróti in ea jacéntes ab omni formidine et perturbatióne protécti, prìstinæ reddántur sanitáti.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Joseph sanctìssimæ Genitrìcis

tuæ Sponsum elìgere dignátus es; præsta quáesumus; ut quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis.

Deus, misericordiárum Pater, per mérita et intercessiónem Sanctórum Camìlli et Joánnis de Deo, quos vìscera misericórdiæ indútos, infirmórum adjutóres et consolatóres effecìsti: ægrótis in hac domo curándis propìtius adésse dignéris; ut a córporis languóribus erépti, ánimi mœróribus subleváti, ad prístinam rédeant sanitátem et débitas misericórdiæ tuæ gratiárum júgiter referánt actiónes, Per Christum Dóminum nostrum,

R. Amen.

URBIS ET ORBIS

Instante Revmo P. Praefecto Generali Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium, Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XII tributarum, suprascriptam formulam benedictionis Nosocomiorum aliarumque domorum ægrotis curandis, probavit et adhibendam benigne concessit. Contráriis non obstantibus quibuscumque.

C. Card. SALOTTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

VI.

RITUS BENEDICTIONIS PAPALIS SUPER POPULUM ELARGIENDAE SERVANDUS A SACERDOTIBUS, QUIBUS A S. SEDE HUIUSMODI FACULTAS INDULTA EST.

1. *Admoneatur populus de ecclesia, die et hora, qua dabitur pontificia Benedictio. Postquam populus ad ecclesiam convenerit, ad contritiònis et devotionis sensus pio brevique sermone excitetur. Mox vero Sacerdos, nullis circumstantibus ministris, superpelliceo et stola alba indutus, ante altare genuflexus, sequentibus versibus Dei opem imploret.*

V. Adjutórium nostrum in nómine Domini.

R. Qui fecit cœlum et terram.

V. Salvum fac populum tuum, Domine.

R. Et bénedic hereditáti tuæ.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Deinde stans sequentem recitet orationem:

Oratio

Omnìpotens et misércors Deus, da nobis auxílium de sancto, et vota pópuli huius, in humilitáte cordis véniam peccatorum poscéntis támque benedictiónem præstolántis et grátiam, cleménter exáudi: déxteram tuam super eum

benígnus exténde, ac plenitúdinem divínæ benedíctionis effúnde, qua bonis ómnibus cumulátus, felicitátem et vitam consequátur ætérnam. Per Christum Dóminum Nostrum.

R. Amen.

2. *Postea ad cornu Epistolae accedat; ibique stans, una benedictione, unico videlicet signo crucis, benedicat, proferens alta voce haec verba:*

Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus. Amen.

3. *Sacerdotes qui facultate gaudent impertiendi Benedictionem Papalem formulam praescriptam servent; hac facultate non utantur nisi in designata ecclesia; non autem eodem die et loco quo Episcopus eam impertiat.*

URBIS ET ORBIS

Cum ex benigna Summi Pontificis concessione Sacra Paenitentiaria Apostolica, peculiaribus in adiunctis et circumstantiis extra ordinem concurrentibus, facultatem Benedictionem Papalem una cum Indulgentia plenaria impertiendi sacerdotibus concedere soleat, Emus et Rmus D. Cardinalis Lauri, Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarius et Paenitentiarius Maior, Sacram hanc Rituum Congregationem rogavit ut formulam, qua praefata Papalis Benedictio fidelibus impertiri posset, statuere dignaretur.

Sacra autem Rituum Congregatio, prae oculis habens ritum, qui in ipso Rituali Romano (tit. VIII cap. 32) invenitur, Regularibus utique concessum, Benedictionis Apostolicae statis diebus super populum elargiendae, audito Specialis Commissionis Liturgicae suffragio, huius ritus formulam in posterum ab omnibus sacerdotibus, sive saecularibus sive regularibus, qui speciali Sedis Apostolicae gaudent Indulto Benedictionem Papalem cum Indulgentia plenaria elargiendi, adhibendam ac servandam esse retinuit.

Facta autem supra his omnibus, ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XII, die 6 Martii 1940, Sanctitas Sua votum Sacrae Congregationis benigne approbavit illudque publici iuris fieri mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Sacra Rituum Congregatione, die 12 Martii a. 1940.

✠ C. Card. SALOTTI, Episc. Praenest., *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

AVVERTENZA. — Dal Rescritto della S. C. dei Riti n. R. 36/40 in *Ratisbonen.* del 25 luglio 1940, in risposta a relativi dubbi della spett. Casa Editrice Federico Pustet, risulta:

1) Che la riferita benedizione degli ospedali ed altre case di cura va inserita nelle future edizioni del Rituale Romano, e precisamente nell'Appendice tra le benedizioni non riservate, sotto il n. 71, mettendo al n. 70 la benedizione degli attrezzi per alpinisti e al n. 72 la benedizione « ad omnia ».

2) Che nelle future edizioni del Rituale Romano va pure inscritto il testo integrale del « Ritus benedictionis super populum etc. » come sopra, e precisamente nell'Appendice avente il titolo « Benedictiones faciendae a sacerdotibus Apostolicum Indultum habentibus » sotto il n. 1, e quelle che già vi sono sotto i rispettivi n. 1-5 vanno trasferite rispettivamente ai n. 2-6.

Sacra Congregazione dei Seminari

MOBILITAZIONE CIVILE DEI CHIERICI

Roma, 4 luglio 1940.

Eccellenza Reverendissima,

è stato proposto da varie parti a questo Sacro Dicastero il quesito circa le mutuali chiamate di seminaristi e chierici non «in sacris» per la *mobilitazione civile*, a cui, nelle presenti circostanze eccezionali, sono soggetti tutti i cittadini italiani.

Questa Sacra Congregazione sentito il parere delle competenti Autorità, crede opportuno, nell'interesse delle Diocesi, dei Seminari e dei singoli alunni, comunicare all'E. V. alcune direttive di indole generale, lasciandone l'applicazione alla sua prudenza.

1. - In caso di « precettazione » di seminaristi o di chierici non « in sacris » per uffici e incarichi di mobilitazione civile, non è opportuno, nelle presenti condizioni di belligeranza, opporre rifiuti generali.

2. - Si tenga presente l'articolo 5 del Concordato fra la Santa Sede e il Regno d'Italia. Esso al comma 1°, dice testualmente: « Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano ».

3. - In forza dell'art. di cui al n. 2, le competenti Autorità Italiane sono state pregate di rivolgersi, d'ora innanzi, non ai singoli alunni, ma agli Ecc.mi Ordinari, i quali, volta per volta, prenderanno gli opportuni accordi con le medesime Autorità per stabilire le modalità e la scelta dell'impiego in base alle capacità degli alunni stessi, tenuto però conto della loro vocazione e dell'indole dell'Istituto cui appartengono.

Con sensi di venerazione, mi professo

dell'E. V. Rev.ma dev.mo per servirla

G. CARD. PIZZARDO

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER I LAUREATI IN SACRA TEOLOGIA

La S. C. dei Seminari comunica quanto segue: Coloro che abbiano conseguito la laurea in Sacra Teologia in una Facoltà di studi ecclesiastici approvata dalla Santa Sede possono, in virtù dell'art. 40 del Concordato, ottenere dal Ministero dell'Educazione Nazionale che tale titolo, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 6 giugno 1925 n. 1087 sia riconosciuto equipollente a quello legale ai fini dell'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole private di 1° grado (ginnasio inferiore e corsi inferiori degli Istituti magistrali e tecnici).

Per conoscere la procedura da seguire e i documenti da presentare rivolgersi alla Segreteria Vescovile.

FACOLTA' CONCESSE AI SACERDOTI ADDETTI ALL'ESERCITO TEDESCO BELLIGERANTE

(« Bollettino ufficiale dell'Ordinariato Vescovile di Berlino » 1939, 75).

I. SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS (N. 5119/39, 30 agosto 1939).

1. Ut sacerdotibus quovis titulo ad exercitum pertinentibus liceat celebrare extra ecclesiam vel oratorium, honesto tamen et decenti loco, supra petram sacram, etiam sub dio vel sub terra vel etiam in navi, remoto semper quovis irreverentiae periculo ac justa de causa;

2. Ut sacerdotes militum diebus dominicis et festis de praecepto necnon diebus ferialibus infra hebdomadam, Sacrum iterare queant urgente necessitate et in communem utilitatem, praesertim pro Viatico militibus administrando;

3. Ut liceat sacerdotibus Ss. Eucharistiam secum in itinere deferre et apud se in loco apto et decenti retinere, etiam in navi, illamque asservare sine lampade;

4. Ut milites ad proelium vocati admitti possint ad S. Communionem per modum viatici, i. e. quacumque diei et noctis hora et cum dispensatione a lege ieiunii eucharistici;

5. Ut sacerdotibus facultas fiat dispensandi infirmos ad exercitum pertinentes, ut Ss. Eucharistiam quotidie sumere possint etiam non ieiuni.

Canto tamen, ut in singulis casibus non solum removeatur omne irreverentiae vel profanationis periculum, (sed canonicae vel rituales praescriptiones, sive in Missa celebranda sive in Ss. Eucharistia custodienda, deferenda, administranda, in quantum fieri poterit, serventur!

II. SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA (Nr. 7105/39,, 30 agosto 1939).

In favorem sive militum, sive omnium fidelium, qui aliquo modo ad exercitum mobilitatum pertineant et sub regimine militari contineantur, gratiae spirituales conceduntur sequentes:

1. Sacerdotes omnes, qui quovis titulo ad exercitum pertinent, dummodo a proprio vel alio Ordinario confessiones fidelium excipiendi facultatem acceperint, quae positive revocata non fuerit, excipere possint confessiones sacramentales, a) omnium qui in exercitu militent vel ad exercitum quovis titulo sint addicti, b) quorumcumque fidelium ad se accedentium, c) omnium concaptivorum, si forte et ipsi in captivitate sint detenti.

Liceat milites ad proelium vocatos, antequam ad sacram Communionem admittantur, absolvere generali formula seu communi absolutione, sine praecedenti confessione, quando tantus est eorum numerus, ut singuli audiri nequeant, doloris actu debite emisso; nihil vero obstet quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad sacram Eucharistiam suscipiendam admittantur; ita tamen ut militibus absolutio sic impertienda non sit profutura, nisi rite dispositi fuerint; iisdemque obligatio maneat integram confessionem suo tempore peragendi, si periculum evaserint.

3. Milites ac fideles, de quibus supra, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas, ipso facto aequiparari possint iis, qui versantur in mortis periculo, ita ut a quovis obvio sacerdote possint absolvi.

4. Sacerdotes omnes, qui in rerum adiunctis, de quibus supra, versantur, facultatem habeant commutandi in alia pia opera ex iusta causa omnia et singula vota privata, etiam Sedi Apostolicae reservata, de quibus in cc. 1309 et 1058; similiter commutandi votum castitatis perfectae et perpetuae, quamvis prius in professione religiosa emissum sit, subinde tamen, aliis huius professionis votis dispensatis, firmum atque integrum manserit.

5. Sacerdotes omnes, de quibus supra, facultatem habeant benedicendi, unico signo crucis et gratis quocumque titulo:

a) coronas, rosaria, cruces, crucifixos, parvas statuas religiosas ac ss. numismata eisque applicandi Indulgentias Apostolicas; necnon similiter adnectendi coronis precatoriis Indulgentias a S. Birgitta nuncupatas;

b) coronas iuxta typum coronarum ss. Rosarii B. M. V. confectas eisque adnectendi Indulgentiam quingentorum dierum, toties a christifidelibus lucrandam quoties ipsi, aliquam ex iisdem coronis manu gerentes, Orationem Dominicam vel Salutationem Angelicam devote recitaverint;

c) crucifixos ex metallo aliave solida materia confectos, eisque applicandi plenariam Indulgentiam a quocumque christifideli lucrandam, qui in mortis articulo constitutus, aliquem ex huiusmodi crucifixis, etiam si ad eùm non pertineat, osculatus fuerit vel quomodocumque tetigerit, dummodo confessus ac sacra Synaxi refectus vel, si id facere nequiverit, saltem contritus Ss. Nomen Jesu ore, si potuerit, sin minus corde, devote invocaverit et mortem, tamquam peccati stipendium, de manu Domini patienter susceperit;

d) cruces cum simulacro ex metallo, ebore, ligno aliave huiusmodi non fragili materia, imaginem D. N. Jesu Christi cruci affixi referente, eisdemque

applicandi omnes sacrae Viae Crucis indulgentias a christifidelibus acquirendas, dummodo, crucifixum ad hoc benedictum manu tenentes, recitent, saltem corde contrito cum pia recordatione Passionis Domini, quinque Pater, Ave et Gloria, ni viginti, alias praescribi solitas, eiusmodi preces recitare potuerint; aut si agatur de infirmis, qui ob suae infirmitatis seu naturam seu gravitatem nec horum quinque Pater, Ave et Gloria recitationem absque gravi incommodo aut difficultate peragere valeant, crucifixum ut supra benedictum, eis a sacerdote vel ab alia persona exhibitum, cum affectu et animo contrito osculentur vel etiam tantum intueantur, brevem insimul, si possint, aliquam orationem vel precem iaculatoriam in memoriam Passionis et Mortis Domini recitando;

e) numismata S. Benedicti, eisque omnes applicandi Indulgentias, hucusque huiusmodi numismatibus a Sancta Sede concessas;

f) coronas Ss. Rosarii B. M. V., eisque adnectendi Indulgentias, quae a Patribus Ordinis Praedicatorum vulgo nuncupantur.

6. Iidem sacerdotes, in utilitatem tantum militum et christifidelium, de quibus supra, singulis scapularium benedictionibus ditandi praescripta a S. C. S. Officii numismata plenam habeant facultatem, eaque re libere omnino uti possint ac valeant; iidem vero milites ac fideles, ea deferentes, sacris scapularibus adscripti permaneant atque adnexas indulgentias et gratias lucrentur, quin prius scapularia ex panno recipiendi lege teneantur.

7. Missae omnes, quas a quocumque sacerdote in suffragium animarum illorum, qui in bello ceciderint, celebrari contigerit, ita illis suffragari possint ac si in altari privilegiato celebratae fuissent.

III. Sacra Congregatio Rituum (Nr. O. 116/39, 29 agosto 1939).

Sacerdotibus omnibus sacrum ministerium penes militares copias terra marive excercentibus tempore belli:

a) liceat loco Missae kalendarii celebrare Missam votivam de Sanctissima Trinitate in Dominicis et Festis Domini eorumque Octavis, de Beata Virgine Maria in omnibus aliis festis primae et secundae classis (in utroque casu cum Gloria et Credo additaque Oratione pro tempore belli), reliquis diebus praeterea Missam de Tempore belli vel Missam de Requie;

b) liceat Missam celebrare, urgente necessitate, in paramentis cuiuslibet coloris liturgici, quando paramenta coloris formulari Missae correspondentis praesto non sint;

c) facultas fiat benedicendi et imponendi Scapulare quodcumque adprobatum, praesertim Scapulare quintuplex, adhibita pro omnibus sive pro singulis formula brevi et collectiva, et sine inscriptione et transmissione nominum adlectorum ad respectivas pias sodalitates.

APPENDICE.

1. — *Facoltà di dispensare sopra l'impedimento di mista religione.* — In forza della facoltà concessami dalla S. C. del Concilio in data 6 settembre 1939, conferisco a tutti i sacerdoti attualmente in cura d'anime nell'esercito di campo e di riserva e ciò per mio incarico, la facoltà « dispensandi, in casibus urgentioribus, super impedimento mixtae religionis aut disparitatis cultus durante bello, dummodo cautum omnino sit conditionibus ab Ecclesia requisitis, praesertim in canone 1061 C.I.C. ».

2. — *Dispensa dalla recita del Breviario.* — In virtù della facoltà concessami (S.O. Prot. N. 3866/39, del 5 settembre 1939) dispongo che:

a) Causa le difficoltà di recitare ogni giorno l'intero Ufficio, con le presenti viene data la facoltà di poter recitare ogni giorno durante la guerra e per quanto sarà possibile, il rosario (di cinque decine) a tutti i cappellani militari attualmente in cura d'anime presso l'esercito (unità mobili e ospedali militari).

b) la stessa facoltà viene data a tutti i sacerdoti, diaconi e suddiaconi chiamati al servizio militare e sottoposti alla mia giurisdizione, che attualmente non sono per servizio di cura d'anime, ma in servizio militare, reparti ausiliari o di sanità. Chi usa di questa facilitazione procuri di supplire in altri modi appropriati al dovere che incombe ad ogni sacerdote di curare la vita interiore.

3. — *Ammissione di sacerdoti estranei alla celebrazione.* — *a*) I sacerdoti chiamati al servizio militare che si trovano nei reparti di campo o ausiliari, non per cura d'anime ma per servizio militare nei reparti ausiliari o di sanità, possono dai cappellani essere ammessi alla celebrazione, soltanto dietro la presentazione del « celebret » rilasciato dal competente Ordinario del luogo e debitamente vidimato dall'Ordinario Castrense.

b) Tali sacerdoti possono essere chiamati in aiuto di cura d'anime nei reparti operanti o di riserva solamente dopo aver essi ricevuto da me in iscritto la giurisdizione con le necessarie facoltà.

4. — *Diffusione di stampe d'indole religiosa.* — Si richiama l'attenzione su ciò, che tutti i sacerdoti che si trovano nell'esercito o nelle riserve stiano bene attenti che senza permesso non si possono diffondere fogli o pubblicazioni cattoliche presso la truppa, come anche presso gli ospedali di campo e delle riserve. Tutti i sacerdoti, conforme a disposizione del O.K.H., devono presentare all'Ordinario Castrense, perchè ne prenda visione, gli scritti che intendono distribuire e attenderne il consenso. Le contravvenzioni sono punibili.

Berlino, 17 settembre 1939.

+ Francesco Giusto Rarkowski
Ordinario Castrense Cattolico

Rescritto della S. C. dei Sacramenti all'Arcivescovo di Paderborn riguardante la concessione della facoltà della trinazione durante la guerra, 28 settembre 1939.

(« Bollettino ufficiale ecclesiastico di Paderborn » 1939, 137).

Dietro istanza del nostro Ec.mo Arcivescovo il Santo Padre, conforme al decreto della S. C. dei Sacramenti N. 5586/39 del 28 settembre 1939, ha concessa la facoltà di permettere ai sacerdoti della nostra Archidiocesi, per la du-

rata della guerra di celebrare tre Messe ognuno nei giorni di Domenica e festivi alle seguenti condizioni:

« dummodo tertia Missa celebretur in alia ecclesia, seu non in ecclesia ubi aliae duae iam celebratae sunt, si id fieri possit absque gravi incommodo, constito in singulis casibus de vera necessitate tertiae Missae, onerata super hoc Archiepiscopi Paderbornensis conscientia, remoto quocumque admirationis vel scandali periculo, vetita celebranti eleemosynae perceptione, pro duabus Missis, aliisque servatis de iure servandis ».

Il permesso della trinazione si può ottenere presso il Vicariato Generale. Le prescrizioni diocesane per la consegna dell'elemosina della binazione rimangono in vigore anche per la trinazione. Per la terza Messa non è permesso accettare elemosina.

Notificazione della S. Penitenzieria riguardante la facoltà per tutti i confessori tedeschi di assolvere dalle censure e di dispensare dalle irregolarità, 10 *giugno* 1938.

(« Indicatore ecclesiastico dell'Archidiocesi di Colonia », 1939, 161).

Colonia, 6 novembre 1939.

Portiamo a conoscenza quanto segue:

Sacra Poenitentiaria Apostolica per notificationem diei 10. m. Junii a. 1938 cuilibet confessario in Germania rite probato facultatem fecit absolvendi ab omnibus censuris, ea tantum excepta de qua agitur in Decreto » Lex sacri coelibatus « d. d. 18. m. Aprilis a. 1936; itemque dispensandi ab irregularitatibus, solummodo tamen quoad exercendos Ordines iam acceptos: idque concessit pro casibus occultis, in quibus ad ipsam Sacram Poenitentiariam recurrendum esset.

Quod vero attinet ad mandata, quae vel ad censuras iam absolutas pertinent vel ad irregularitatem dispensatam — secundum id, quod de hac postrema in concessione facultatum quinqennalium locorum Ordinariis attributa statutum est — ii, quorum interest, opportune admonentur de obligatione cuiusque sua recurrendi quantocius ad Sacram Poenitentiariam, cum hodierna rerum adiuncta mutata fuerint.

Archiepiscopalis Vicariatus Generalis.

Sacra Penitenzieria Apostolica

(*Ufficio delle Indulgenze*).

Circa le indulgenze della pia Opera della Terra Santa

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ord. Fr. Min., ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, infra relatum dubium pro opportuna solutione proponit:

« Utrum parochi, qui *pium opus a Terra Sancta* nuncupatum christifidelibus, suae curae commissis, feria VI in Parasceve summopere commendaverint et eleemosynam, si quam collegerint, ad Patres Commissarios Terrae Sanctae mittere curaverint, adhuc uti valeant, post editum decretum S. Poenitentiariae d. d. 20 martii 1933, facultate benedicendi crucifixos eisque adnectendi Indulgentias pio Viae Crucis exercitio adnexas ».

Et Deus etc.

Die 9 *aprilis* 1940

Sacra Poenitentiaria Apostolica, mature omnibus perpensis, proposito dubio respondendum censuit:

Iuxta hodiernam praxim paroci, de quibus in precibus, ad hoc S. Tribunal recurrere debent ut facultate, de qua supra- uti possint. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

De mandato Eminentissimi.

S. Luzio, *Regens*
I. Rossi, *a Secretis*.

ANNOTAZIONI. — In virtù del rescritto della S. C. delle Indulgenze del 26 giugno 1894, i fedeli ascritti alla pia Opera della Terra Santa possono lucrare varie indulgenze plenarie e parziali; i parrochi di più possono benedire i crocifissi con l'indulgenza della Via Crucis e benedire il cordiglio di S. Francesco d'Assisi con le annesse indulgenze. Di queste facoltà al presente rimangono in vigore le indulgenze per i fedeli ascritti alla pia Opera; quanto ai due privilegi dei parroci, dura tuttavia quello riguardante la benedizione del cordiglio francescano; invece dopo il presente rescritto e a norma del decreto della S. Penitenzieria del 20 marzo 1933, viene praticamente a cessare — sebbene non vi si dica espressamente — la facoltà di benedire i crocifissi con l'indulgenza della Via Crucis.

Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I - DE TRANSITU AD ALIUM RITUM

D. An mulier latina, quae vi canonis 98 §4 declaret se velle transire *in matrimonio ineundo* ad ritum orientalem viri, adhuc teneatur ad formam celebrationis matrimonii, de qua in canone 1099 § 1 n. 3.

R. Affirmative.

II - DE DISPARITATE CULTUS

D. An ab acatholicis nati, de quibus in canone 1099 § 2, ad normam canonis 1070 subiiciantur impedimento disparitatis cultus, quoties cum parte non baptizata contraxerint.

R. Affirmative.

III - DE TRIBUNALI COMPETENTE

D. Utrum in controversia, quae ad normam canonis 1572 § 2 dirimenda defertur ad dioecesanum tribunal, Episcopus *convenire* tantum, an etiam *conveniri* possit.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 29 mensis Aprilis, anno 1940.

M. Card. MASSIMI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

Solenni convenzioni tra la Santa Sede e la repubblica portoghese

(Vedi *Acta Ap. Sedis* 1940, *p.* 217-245)

La mattina del 1 giugno avveniva a Lisbona lo scambio delle ratifiche del Concordato e dell'Accordo Missionario tra il Portogallo e la Santa Sede.

A proposito dell'importante avvenimento, è bene ricordare che moltissimi furono nei secoli passati i patti e gli accordi di carattere diplomatico conclusi fra il Portogallo e la Santa Sede, fin dall'accordo intercorso fra il Re Sancio I e il Vescovo di Porto e confermato da Innocenzo III nel 1210, a quelli del secolo passato relativi al Patronato della Corona portoghese nelle Indie e conclusi nel 1857 e nel 1886, modificati poi nella convenzione intervenuta il 15 Aprile 1928 ed in quella dell'11 Aprile 1929.

Tutti questi patti diplomatici però non riguardavano che l'una o l'altra delle questioni pendenti tra il Portogallo e la Santa Sede, Mancava del tutto un Concordato che regolasse in maniera organica l'insieme dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in territorio portoghese. Questa mancanza è stata cancellata ora con il Concordato firmato in Vaticano il 7 maggio scorso, ratificato poi dalle Camere portoghesi ed ora reso di pubblica ragione. Questo Concordato rappresenta la conseguenza naturale della nuova Costituzione portoghese promulgata nel 1933 ed ispirata a schietto spirito di comprensione del vantaggio che deriva allo Stato dalla concordia tra l'autorità civile e quella religiosa.

Per la firma del Concordato venne espressamente a Roma una Commissione di Plenipotenziari che firmarono l'atto solennte in Vaticano nell'appartamento del Cardinale Segretario di Stato il quale agiva investito della speciale delegazione di Plenipotenziario della Santa Sede, mentre i Plenipotenziari del Portogallo erano le Eccellenze Edoardo Augusto Marques, già Ministro delle Colonie ed ora Presidente della Camera Corporativa; dott. Mario De Figuierido, già Ministro della Giustizia e dei Culti e Direttore della Facoltà di Diritto nella Università di Coimbra, e dott. Vasco Francesco Gaetano de Quevedo, Inviato Straordinario e Ministro del Portogallo presso la Santa Sede.

Il Concordato è integrato da un Accordo Missionario che è il primo esempio del genere, giacchè mai la Santa Sede concluse finora con nessuna Nazione con la quale è in rapporti diplomatici un accordo che regolasse tutto l'insieme dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato anche nel territorio coloniale. Diciamone poche parole.

I. Concordato. — Il Concordato si compone di 31 articoli. Riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e delle Associazioni ed organizzazioni da essa costituite. La Legazione del Portogallo presso la Santa Sede è elevata al grado di Ambasciata allo scopo di « assicurare le relazioni amichevoli con la Santa Sede nella forma tradizionale con cui solitamente si esprimevano ». Alla Chiesa Cattolica è garantito il libero esercizio della sua autorità e la facol-

tà di organizzarsi liberamente in armonia colle norme del Diritto Canonico. E' anche riconosciuta alla Chiesa Cattolica nel Portogallo « la proprietà dei beni che anteriormente le appartenevano e sono ancora in possesso dello Stato ». Questa disposizione, consacrata nell'articolo otto, è di particolare importanza, se si riflette alla completa spogliazione dei beni che la Chiesa soffrì nell'avvento del regime repubblicano.

Le Chiese, i Seminari e gli Istituti destinati alla formazione del clero sono esenti da qualunque imposta o altra contribuzione generale e locale; agli ecclesiastici non sarà applicata alcuna imposta o contribuzione nell'esercizio del loro potere spirituale, e così pur i beni ed enti ecclesiastici non esenti dalle imposte generali non potranno essere gravati da imposte e contribuzioni speciali.

Gli Arcivescovi e Vescovi, i loro Coadiutori ed Ausiliari, i Parroci, i Rettori dei Seminari e i Direttori di Istituti o Associazioni dotati di personalità giuridica con giurisdizione in una o più provincie del Paese, dovranno essere cittadini portoghesi.

Per la nomina dei Vescovi è adottato il principio della consultazione preventiva fatta riservatamente al Governo per conoscere se contro i candidati vi siano difficoltà di ordine politico generale.

Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero godono della protezione dello Stato nello stesso modo che le autorità pubbliche.

Le truppe avranno in tempo di guerra l'assistenza religiosa con un corpo di Cappellani militari considerati come ufficiali e con l'Ordinario Castrense nominato dalla Santa Sede d'accordo con il Governo. Speciali Ordinari Castrensi potranno essere nominati anche per le spedizioni coloniali.

E' riconosciuta alla Chiesa la libertà di erigere e mantenere scuole private parallele a quelle dello Stato, mentre l'insegnamento della religione e della morale cattolica viene garantito nelle scuole pubbliche elementari, complementari e medie e negli istituti di educazione dipendenti dallo Stato. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche. E siccome nella legislazione dello Stato portoghese esiste il divorzio, l'articolo 24 stabilisce che « per il fatto stesso della celebrazione del matrimonio canonico i coniugi rinunceranno alla facoltà civile di chiedere il divorzio che però non potrà essere applicato dai tribunali civili ai matrimoni cattolici ».

A nessuno può sfuggire l'importanza e il significato di questo articolo del Concordato fra il Portogallo e la Santa Sede.

II. Accordo missionario. — Gli ultimi articoli del Concordato riguardano le Missioni. Essi sono poi completati e sviluppati nell'Accordo missionario che fa seguito al Concordato. Si compone di 21 articoli i quali prevedono la divisione delle Colonie in diocesi e circoscrizioni missionarie autonome. Sono fin da ora create tre diocesi in Angola, con sede in Loanda, Nuova Lisbona e Silva

Porto, tre in Mozambico con sede in Lorenzo Marquez, Beire e Nampula, e una in Timor con sede in Dili.

Oltre al clero secolare potranno lavorare nelle missioni portoghesi ecclesiastici appartenenti ad Istituti religiosi e non solo portoghesi ma anche esteri, quando il numero dei missionari portoghesi sia insufficiente. Le diocesi e le circoscrizioni missionarie godranno dei sussidi da parte dello Stato indipendentemente da quelli che potranno ricevere dalla Santa Sede. Il Governo continuerà a concedere gratuitamente terreni disponibili alle Missioni Cattoliche che possono liberamente espandersi, fondare e dirigere scuole, ambulanze ed ospedali. L'uso della lingua indigena nell'insegnamento della religione cattolica per i nativi del luogo è libero. I Vescovi, Vicari Apostolici e Prefetti Apostolici dovranno avere la cittadinanza portoghese.

Le diocesi e le circoscrizioni missionarie saranno rappresentate presso il Governo Portoghese dal rispettivo prelato o da un suo delegato e le corporazioni missionarie dal rispettivo superiore o delegato; tanto i superiori che i delegati dovranno avere la cittadinanza portoghese.

Al personale missionario è assicurata la pensione da parte dello Stato e l'indennizzo per le spese di viaggio.

Le trattative per la conclusione del Concordato e dell'Accordo Missionario si sono svolte sempre con la massima cordialità e i risultati raggiunti sono stati di reciproca soddisfazione tanto per la Chiesa quanto per lo Stato.

Le solenni Convenzioni sono entrate in vigore dal 1 giugno 1940, giorno nel quale avvenne lo scambio delle ratifiche.

III Epistola Enciclica all'Episcopato Portoghese. — A questo importantissimo atto va ricollegata l'Epistola Enciclica del Santo Padre inviata, in data 13 giugno, festa di S. Antonio di Padova, all'Episcopato portoghese, sia della madre patria come dei possedimenti transmarini in occasione dell'VIII Centenario dell'indipendenza del Portogallo e III della sua riacquistata libertà. In essa il Papa ricorda l'origine, le vicende, le glorie religiose e civili del Portogallo e i benefici provenuti alla Chiesa cattolica dalle sue esplorazioni, conquiste ed azione in terre di missione. Quindi raccomanda caldamente al glorioso clero e popolo lusitano l'opera tanto grande, necessaria e bisognosa delle missioni all'estero. L'Epistola è pubblicata in latino e in portoghese sugli *Acta Apostolicae Sedis* 1940, *p.* 249-270.

NOTE E DISCUSSIONI

NUOVO STATUTO GENERALE DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

CAP. I. — *Direzione dell'Azione Cattolica.*

Art. 1. — L'Azione Cattolica, che è collaborazione dei laici all'apostolato della Gerarchia Ecclesiastica, riunisce nelle sue diverse Associazioni tutti i laici che intendono adoperarsi, sotto la direzione di detta Gerarchia, per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici nella vita individuale familiare e sociale. Essa è consacrata al Sacro Cuore di Gesù ed è sotto la protezione speciale di Maria SS. Assunta e di S. Francesco d'Assisi.

Art. 2. — L'Alta Direzione dell'A. C. in Italia è affidata dalla S. Sede ad una *Commissione di Eminentissimi Cardinali*, della quale è Segretario un Vescovo pure eletto dalla S. Sede col titolo e le funzioni di Assistente Ecclesiastico Generale.

Art. 3. — Compito della Commissione Cardinalizia è di:

a) dare norme generali all'A. C. ogni volta che lo riterrà opportuno;

b) promuovere lo sviluppo e controllare l'attività dell'A. C. in tutta la Nazione e nelle singole Diocesi;

c) scegliere e nominare i Membri dell'Ufficio Generale (eccettuato il Direttore), gli Assistenti e Vice Assistenti ed i Presidenti Centrali delle varie Associazioni;

d) esaminare ed approvare, in base a relazione fattane dal Segretario, i programmi annuali delle singole Associazioni Nazionali, i resoconti annuali delle situazioni organizzative generali e speciali e delle attività svolte; i bilanci annuali preventivi e consuntivi delle stesse Associazioni e le eventuali nuove iniziative che sorgessero nel corso dell'anno.

I programmi annuali saranno presentati entro il mese di Aprile dell'anno precedente.

I resoconti e i bilanci preventivi e consuntivi saranno presentati entro il mese di Ottobre.

La Commissione Cardinalizia si aduna ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Art. 4. — Al Segretario della Commissione sono anche demandate le funzioni di Direttore Generale dell'A. C. in Italia. Come tale ha in suo aiuto un Vice Direttore ed un Delegato Amministrativo, i quali sono nominati dalla Commissione Cardinalizia e costituiscono col Direttore l'*Ufficio Generale*.

Art. 5. — Nelle singole Diocesi la direzione immediata dell'A. C. è esercitata, sempre in conformità alle direttive generali, dagli Ordinari Diocesani, i quali la esercitano per mezzo dell'apposito *Ufficio Diocesano*.

Art.6. — Nelle Parrocchie l'A. C. è sotto la direzione dell'*Ufficio Parrocchiale* in dipendenza dall'Ufficio Diocesano e dall'Ufficio Generale.

Art. 7. — Ciascun Ufficio, sia esso Generale o Diocesano o Parrocchiale, ha la propria ***Consulta,*** la quale è formata dagli Assistenti Ecclesiastici e dai Presidenti (rispettivamente centrali, diocesani o parrocchiali) delle diverse Associazioni e da quelle altre persone che la Commissione Cardinalizia (per la Consulta Generale) o gli Ordinari Diocesani (per le altre Consulte) crederanno opportuno chiamare a parteciparvi in numero non superiore a un terzo dei membri di diritto delle rispettive Consulte.

Compito delle Consulte è di collaborare col rispettivo *Ufficio* nello studio e nell'esame delle iniziative e dei programmi di lavoro proposti dalle Presidenze e nel loro coordinamento in ordine alla esecuzione da farsi dalle singole Presidenze stesse.

Art. 8. — Tutte le nomine di cui nel presente Statuto — eccettuate quelle di cui all'art. 2 — sono per un biennio e possono sempre essere rinnovate.

L'anno sociale ha inizio il 1° Ottobre e termina col 30 Settembre dell'anno successivo.

I bienni hanno preso inizio il 1° Ottobre 1939.

Le nomine hanno luogo entro il primo trimestre di ogni biennio.

Le proposte per le conferme e per le nuove nomine devono essere presentate almeno un mese prima della scadenza di cui sopra.

Cap. II. — *Le Associazioni.*

Art. 9. — I cattolici che domandano di far parte dell'A. C. saranno iscritti in una delle seguenti Associazioni:

1. Unione Uomini;
2. Gioventù Maschile;
3. Universitari;
4. Unione Donne;
5. Gioventù Femminile;
6. Universitarie.

Art. 10. — Gli appartenenti a speciali categorie sono raggruppati in Sezioni a parte, senza alcuno scopo sindacale, ma con fini esclusivamente religiosi, morali e culturali in ordine all'apostolato di ambiente e in armonia col programma di A. C.

La Sezione Laureati in particolare è retta da Assistenti Ecclesiastici e

Dirigenti Centrali e Diocesani nominati rispettivamente dalla Commissione Cardinalizia e dai propri Ordinari, ed è rappresentata nelle rispettive Consulte dai detti Assistenti Ecclesiastici e Dirigenti come *Membri aggiunti*.

Art. 11. — Le varie Associazioni di A. C. sono organizzate a base parrocchiale, eccettuate le Associazioni Universitarie che sono a base diocesana, e le Associazioni interne le quali dipendono dal Centro Diocesano.

Tutte le Associazioni hanno il loro *Centro Nazionale*, il *Centro Diocesano e le Presidenze Parrocchiali*.

Art. 12. — Ogni Associazione di ciascun ramo, sia nelle parrocchie (parrocchiale), sia nella Diocesi (diocesana), sia nella Nazione (nazionale), è presieduta da un Assistente Ecclesiastico e da un Presidente laico.

Compito dell'Assistente Ecclesiastico è di curare la fedele osservanza delle direttive date dall'Autorità Ecclesiastica che egli rappresenta in seno all'Associazione, e in modo particolare la formazione cristiana e apostolica dei soci.

Art. 13. — Il Centro Nazionale di ciascuna Associazione è formato dalla Presidenza Centrale e dal Consiglio Centrale.

La Presidenza Centrale è composta dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente, eletti dalla Commissione Cardinalizia.

Il Consiglio Centrale, che è presieduto dalla Presidenza Centrale, si compone dei Vice Assistenti Centrali e dei membri eletti dalla Presidenza Centrale con approvazione dell'Ufficio Generale. Esso avrà un Segretario.

Art. 14. — Il Centro Diocesano di ogni Associazione è formato dalla Presidenza Diocesana e dal Consiglio Diocesano.

La Presidenza è composta dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente Diocesano, nominati dal Vescovo.

Il Consiglio che è presieduto dalla Presidenza Diocesana si compone dei Vice Assistenti Diocesani, dei Delegati delle singole particolari attività e di un congruo numero di Consiglieri nominati dalla Presidenza con l'approvazione dell'Ufficio Diocesano. Ogni Centro Diocesano avrà un Segretario e un Cassiere nominati dalla Presidenza.

Art. 15. — Le Presidenze Parrocchiali sono composte dall'Assistente Ecclesiastico e dal Presidente, nominati dal Vescovo udito il Parroco.

Per la nomina dei Presidenti sarà udito anche il parere della rispettiva Presidenza Diocesana.

Ogni Presidenza è coadiuvata da un *Consiglio composto* di membri nominati dalla Presidenza stessa coll'approvazione dell'Ufficio Parrocchiale.

Tali nomine saranno tosto comunicate alla Presidenza Diocesana.

Art. 16. — Le singole Presidenze Centrali e Diocesane studiano e preparano i programmi e le iniziative da sottoporre ai rispettivi Uffici per la necessaria approvazione, dopo la quale ne cureranno l'attuazione.

Cap. III. — *Ufficio Generale e Consulta Generale.*

Art. 17. — L'Ufficio Generale di A. C., sotto la diretta dipendenza della Commissione Cardinalizia, è presieduto dall'Ecc.mo Direttore Generale ed è composto oltre che dal Direttore Generale stesso, da un Vice Direttore e da un Delegato Amministrativo nominati dalla Commissione Cardinalizia.

L'Ufficio Generale potrà giovarsi dell'opera di altri elementi per la segreteria e l'amministrazione, ma tali elementi non faranno parte direttiva dell'Ufficio stesso.

Art. 18. — La Consulta generale è presieduta dal Direttore Generale e costituita dagli Assistenti Ecclesiastici, dai Presidenti Centrali e da altri membri a norma dell'art. 7.

Art. 19. — Compito del Direttore Generale sarà:

a) tenere informata la Commissione Cardinalizia circa l'andamento dell'A. C. in generale e nelle singole Diocesi, raccogliendo le relazioni annuali delle singole Presidenze Centrali;

b) Convocare ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Consulta generale e presiederla personalmente o per mezzo del Vice Direttore;

c) coordinare il lavoro delle singole Associazioni Nazionali;

d) comunicare agli Uffici Diocesani le norme emanate dalla Commissione Cardinalizia e tutti i programmi di lavoro e le iniziative che la Commissione stessa avrà approvato;

e) promuovere le iniziative di ordine generale e provvedere a tutte le altre esigenze dell'A. C.

Art. 20. — Il Vice Direttore aiuterà e, quando sarà necessario, sostituirà il Direttore Generale nelle funzioni di cui all'articolo precedente e nelle mansioni di Assistente Ecclesiastico Generale.

Art. 21. — Il Delegato Amministrativo tratterà, in dipendenza dal Direttore Generale, tutto ciò che concerne l'amministrazione dell'Ufficio Generale e quanto ha attinenza, all'andamento finanziario delle singole Associazioni Nazionali ed ai Segretariati e Commissioni dipendenti dall'Ufficio generale, raccoglierà dalle Presidenze Centrali i bilanci preventivi e consuntivi delle singole Associazioni Nazionali, di cui controllerà le amministrazioni; fornirà al Direttore Generale gli elementi delle relazioni che questo dovrà fare alla Commissione Cardinalizia.

Potrà essere sentito personalmente dalla Commissione stessa quando questa lo ritenesse opportuno.

Art. 22. — L'Ufficio Generale potrà costituire:

a) appositi *Segretariati* o *Commissioni* per particolari attività, come quelli della stampa, della moralità, ecc.

Tali Segretariati e Commissioni saranno alla dipendenza dell'Ufficio Generale stesso il quale ne nominerà gli *Incaricati*.

Gli incaricati dei diversi Segretariati o Commissioni potranno essere invitati alle sedute della Consulta Generale.

b) Ogni Segretariato o Commissione avrà i suoi organi corrispondenti nelle Diocesi.

Gli incaricati ed i membri dei Segretariati Diocesani e delle Commissioni saranno nominati dall'Ufficio Diocesano di A. C., dal quale essi saranno dipendenti.

Anche gli Incaricati dei Segretariati Diocesani e delle Commissioni potranno essere invitati alle sedute della Consulta Diocesana.

Cap. IV. — *Ufficio Diocesano e Consulta Diocesana.*

Art. 23. — In ogni Diocesi esiste l'Ufficio Diocesano di A. C. il quale fa parte degli Uffici della Curia Vescovile ed è presieduto dal Vescovo stesso, personalmente o per mezzo di un suo Delegato.

Art. 24. — Ogni *Ufficio Diocesano di A. C.* avrà uno o più Segretari per il disbrigo della corrispondenza la manutenzione del protocollo e la custodia dell'archivio, ecc.

Avrà anche un *Delegato Amministrativo.*

Potrà avere anche un *Cassiere,* nonchè uno o più *consulenti tecnici.*

Il Segretario, il Delegato Amministrativo, il Cassiere ed i membri consulenti possono essere laici e sono tutti eletti dal Vescovo e dipendono nelle loro mansioni da Lui o dal suo Delegato.

Art. 25. — Il Segretario dell'Ufficio Diocesano di A. C. può essere Segretario anche della Consulta Diocesana.

La Consulta Diocesana è formata a norma dell'art. 7. Essa ha, nell'ambito della Diocesi, lo stesso compito della Consulta generale per lo studio ed il coordinamento del lavoro.

Art. 26. — L'Ufficio Diocesano di A. C.:

a) promuove la costituzione degli Uffici Parrocchiali di A. C. e li assiste nel loro funzionamento;

b) riceve ed eventualmente adatta alle speciali esigenze della Diocesi i programmi e i piani organici del lavoro annuale trasmessi dall'Ufficio Generale; esamina ed approva le iniziative e proposte particolari trasmesse dai Consigli Diocesani;

c) promuove e dirige le attività di carattere generale e impedisce il sovrapporsi di iniziative, disciplinandone l'attuazione allo scopo di evitare dispersione di energie;

d) promuove ed invigila la esecuzione dei piani e delle iniziative di cui al comma *b*) del presente articolo;

e) cura che i rapporti fra le Presidenze Diocesane e le Associazioni interne si svolgano, sempre con reciproca intesa fra i Dirigenti di A. C. ed i

capi degli Istituti, e che anche fra le Associazioni di A. C. e le altre Associazioni ecclesiastiche intercedano sempre relazioni di mutua comprensione e di collaborazione, e che non s'intralcino a vicenda nelle attività che corrispondono ai loro Statuti approvati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche; se si crede opportuno e conforme alla speciale natura ed attività delle dette Associazioni ecclesiastiche, le autorizza a costituire delle Associazioni interne di A. C., in conformità dell'art. 11 di questo Statuto.

f) invia all'Ufficio Generale le relazioni annuali di cui all'articolo 3-*d*).

Art. 27. — Per particolari attività l'Ufficio Diocesano di A. C. potrà costituire *Segretariati* e *Commissioni* che saranno sempre alle sue dipendenze e dei quali nominerà i *Delegati* o *Incaricati* in conformità all'art. 22-*b*).

Tali Delegati o Incaricati possono essere invitati alle sedute della Consulta Diocesana.

Art. 28. — L'Ufficio Diocesano di A. C. adunerà di regola una volta al mese la Consulta Diocesana, ma potrà adunarla altresì ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 29. — L'Ufficio Diocesano di A. C., una volta all'anno, o quando lo riterrà necessario ed opportuno, convocherà in Assemblea i soci di tutti o alcuni rami di A. C. della Diocesi o di una zona di essa.

Art. 30 — L'*ordine del giorno* delle adunanze della Consulta Diocesana sarà preparato dall'Ufficio Diocesano tenuto conto delle richieste e delle proposte delle Presidenze Diocesane.

Art. 31. — Le deliberazioni delle Consulte Diocesane non saranno definite se non dopo l'approvazione del Vescovo, e verranno comunicate alle Presidenze Diocesane ed agli Uffici Parrocchiali dall'Ufficio Diocesano.

Cap. V. — *Uffici Parrocchiali.*

Art. 32. In ogni Parrocchia l'A. C. fa capo all'Ufficio Parrocchiale, diretto dal Parroco o da un suo Delegato approvato dal Vescovo.

Ogni Ufficio Parrocchiale avrà un *Segretario* e potrà avere anche un *Cassiere* eletti dal Parroco.

Art. 33. — Nelle Parrocchie ove non esiste ancora alcuna Associazione di A. C. il Parroco si farà coadiuvare da un gruppo di parrocchiani di suo fiducia per promuovere la costituzione di tali Associazioni in conformità degli Statuti.

Art. 34. — L'Ufficio Parrocchiale:

a) cura l'esecuzione dei programmi e delle iniziative trasmessi dagli Organi Superiori dell'A. C.;

b) promuove e dirige nell'ambito della Parrocchia le manifestazioni di A. C. aventi carattere generale;

c) cura i buoni rapporti colle altre Associazioni a norma dell'art. 26.

Art. 35. — La Consulta Parrocchiale è formata a norma dell'art. 7. Il Parroco (o il suo Delegato approvato dal Vescovo) ne è il Direttore e la convocherà almeno ogni due mesi ed ogni qual volta lo riterrà opportuno.

Cap. VI. — *Rapporti fra i diversi Uffici e Presidenze*

Art. 36. — Le Presidenze Centrali presenteranno all'Ufficio Generale per averne l'approvazione:

a) i programmi annuali di lavoro e le altre iniziative o modifiche che venissero proposte durante l'anno;

b) i resoconti annuali di cui all'art. 3 paragrafo *d*) di questo Statuto.

Art. 37. — La presentazione di tali programmi e iniziative debitamente approvate verrà fatta dallo stesso Ufficio Generale agli Uffici Diocesani perchè questi dopo averne presa visione colla loro Consulta Diocesana, li possano adottare e trasmettere alla loro volta, alle diverse Presidenze Diocesane ed agli Uffici Parrocchiali per la esecuzione.

Art. 38. — Per ciò che concerne l'esecuzione di quanto è stato approvato dai competenti *Uffici* (Generale e Diocesano) le Presidenze comunicheranno liberamente fra loro.

Cap. VII. — *Collegio Assistenti Ecclesiastici Centrali*

Art. 39. — L'Assistente Ecclesiastico Generale dell'A. C., il Vice-Assistente Generale, gli Assistenti e Vice Assistenti Ecclesiastici Centrali delle singole Associazioni Nazionali costituiscono il Collegio Assistenti Ecclesiastici Centrali di A. C

Art. 40. — Esso verrà periodicamente convocato dall'Assistente Generale per trattare quanto riguarda il mandato specifico e l'attività degli Assistenti Centrali e per studiare e promuovere le iniziative opportune in aiuto degli Assistenti Ecclesiastici Diocesani e Parrocchiali e per altri scopi in rapporto all'assistenza che essi prestano alle Associazioni dell'A. C.

Art. 41. — Gli Assistenti Centrali, ogni qualvolta, d'intesa col Direttore Generale, promuovono qualche adunanza di Assistenti Diocesani, domanderanno l'approvazione preventiva del Vescovo nella cui Diocesi avviene l'adunanza. I singoli Assistenti Diocesani, a loro volta, ne informeranno i propri Ordinari.

Per le adunanze degli Assistenti Parrocchiali domanderanno l'approvazione preventiva dei rispettivi Vescovi, sottoponendo loro l'argomento da trattare nelle adunanze.

Cap. VIII. — *Disposizioni comuni a tutte le Associazioni di A. C.*

Art. 42. — La bandiera di tutte le Associazioni di A. C. è la bandiera nazionale.

Art. 43. — Il distintivo di tutte le Associazioni di A. C. è formato da una

Croce raggiante con la dicitura « A. C. I. » e l'indicazione della particolare Associazione. L'uso è disciplinato dalle norme date dalla Superiore Autorità.

Art. 44. — Per attestare l'iscrizione all'A. C. sarà rilasciata ogni anno a tutti i Soci una *Pagella* che i singoli Consigli Diocesani ritireranno dalle rispettive Presidenze Centrali.

Art. 45. — La quota annuale di iscrizione sarà fissata dall'Ufficio Generale sentito il parere della Consulta Generale e colla approvazione dell Commissione Cardinalizia.

Speciali facilitazioni si faranno, ove sia il caso, ai soci appartenenti ad una sola famiglia iscritti ad una medesima Associazione Nazionale.

Art. 46. — Le iscrizioni sono fatte dai singoli Consigli Diocesani sotto la vigilanza dell'Ufficio Diocesano al quale sarà poi dato resoconto insieme colla relazione finanziaria.

Art. 47. — Tutte le cariche consultive o direttive sono conferite con semplice nomina fatta dalla competente Autorità Ecclesiastica secondo il disposto di questi Statuti.

Soltanto gli impiegati a cui si affida un lavoro continuativo che rappresenta per essi il mezzo principale di sostentamento e per il quale è necessario uno stipendio fisso, saranno assunti in base a speciale contratto.

Art. 48. — L'interpretazione e le modifiche di questi Statuti sono di competenza della Commissione Cardinalizia.

MONS. GIUSEPPE CAMELE

Il nome di Mons. Camele non è nuovo agli antichi lettori del *Monitore;* egli infatti ne fu confondatore insieme al Card. Gènnari e per un quarantennio vi collaborò fedelmente. Quindi non dispiacerà che il suo nome comparisca su queste pagine, e ne sia ravvivata la memoria a breve distanza da quella del suo illustre amico. Ci dà opportuna occasione di farlo una recente pubblicazione d'un bravo suo compaesano, che in tal modo scioglie il suo debito di affetto riconoscente verso il suo antico venerato maestro (1).

Mons. Giuseppe Camele nacque in Lagonegro (Potenza) da pia ed onorata famiglia, il 18 agosto 1842. Dal *bancone* del negozio paterno passò volontariamente agli studi e alla carriera ecclesiastica, che percorse non senza difficoltà in ragione dei tempi, riuscendo a raggiungere la mèta dell'ordinazione sacerdotale, che ricevette in Napoli il 20 febbraio 1869.

Da Napoli fece ritorno e si stabilì in patria, dove si distinse per solida cultura, per eccellenza nella predicazione, per grande carità e per esemplarità di condotta ecclesiastica. Ammiratore fin d'allora di S. Giovanni Bosco parve ispirarsi a lui in una sana modernità di vedute, che lo portò a tentare forme nuove di apostolato cristiano. Egli istituì nel suo paese una libreria ecclesiastica per la diffusione della buona stampa, s'adoperò ad introdurre l'Apostolato della Preghiera, le Figlie di Maria e le cosìdette Monache in casa. In pro della gioventù studiosa aperse e diresse per qualche tempo un Istituto Convitto, che diede buoni frutti per la Patria e per la Chiesa. Alla penuria delle vocazioni ecclesiastiche s'industriò di sovvenire coltivando e sovvenendo in ragione delle sue forze giovinetti di buone speranze.

Colla perdita del padre (1900) venuto a trovarsi completamente sciolto dai vincoli di famiglia, aderendo all'invito del suo amico il Card. Gènnari, si recò a Roma ed ivi prese stabile dimora. Fu presto conosciuto e stimato anche nelle più alte sfere ecclesiastiche. Allora potè occuparsi più dappresso di un'opera che gli stette sempre molto a cuore: la formazione del Clero. Su questo argomento aveva da poco raccolto e pubblicato in opuscolo una serie di articoli apparsi già sul *Monitore*. Egli che vagheggiava la fondazione d'un Istituto di magistero ecclesiastico, si trovò ad assistere alla nascita del Collegio Apostolico Leoniano in Prati di Castello subentrato per volere di Leone XIII alla Scuola Apostolica del P. Valentini; anzi ne fu nominato primo rettore. Qui avrebbe trovato un campo adattissimo per l'effettuazione concreta delle sue idee, se

---

(1) Avv. Comm. Carlo Pesce, *Un eccellente modello di virtù sacerdotali, Mons. Giuseppe Camele di Lagonegro*. In 8° di pp. 32, Pompei, Scuola Tipografica Avv. Bartolo Longo, 1939. In poche pagine contiene tante utili notizie ed è scritto con molto affetto e pari competenza.

avesse potuto durare in carica. Ma la sua salute abitualmente inferma e il sopraggiungere d'un grave esaurimento l'obbligò in breve a dimettersi. Lasciata Roma, fu pietosamente accolto da un amico parroco di Portici. Ivi dimorò parecchi anni, traendo gran giovamento alla salute dal conforto dell'amicizia e dal delizioso clima di Napoli.

In vari tempi ed a varie riprese esercitò l'ufficio di direttore spirituale nei seminari: a Policastro, a Conversano, a Castellamare di Stabia, a Nola ed altrove.

Dopo avere lungamente peregrinato da questa a quella città, nel 1917 si ridusse vecchio e povero alla nativa Lagonegro, donde passò al clima più mite della vicina Rivello. Vi rimase, per quattro anni, fino alla morte, ospite d'una modesta famiglia e mantenendosi coi soccorsi che gli fornivano gli amici di Roma.

Come dappertutto, meno forse in patria, così a Rivello Mons. Camele, pur conducendo vita appartata, si guadagnò la generale estimazione per la bontà dell'animo e la nobiltà dei modi, per la saviezza dei consigli dati a presenti ed assenti, e per la vita pia e laboriosa.

Ne' suoi anni migliori e più validi aveva esplicato una notevole attività letteraria con articoli, dissertazioni e note apparse in efemeridi od estratte in opuscoli. Giunto ormai alla fine della sua lunga giornata, attendeva ancora a dare l'ultima mano alla sua opera di maggior mole, nella quale aveva ripreso a trattare l'argomento prediletto della formazione del Clero, giovandosi dell'esperienza e dottrina propria ed altrui e adattandola ai mutamenti della legislazione canonica. Uscì postuma nel 1929 in grosso volume di pagine 435, con prefazione dell'E.mo Card. Nasalli Rocca e per cura del Can. Cesare Sarti e del Seminario Arcivescovile di Bologna, col titolo: *La formazione del Clero. Nozioni fondamentali di pedagogia ecclesiastica secondo il nuovo codice di D. C. e le recenti disposizioni della Santa Sede.*

Benchè incurvato dal peso degli anni e dagli acciacchi e diventato quasi cieco, Mons. Camele conservò una straordinaria lucidità di mente ed elevatezza di spirito, fino a che, quasi ottantenne, si addormentò piamente nel Signore il 4 ottobre 1921.

Morto povero, fu poveramente sepolto nel camposanto di Rivello, donde poscia i suoi resti mortali furono esumati dalla pietà di quel parroco e deposti nella cappella Altieri. Là attendono di essere trasferiti quanto prima a Lagonegro sua patria e collocati nella chiesa parrochiale, con quell'onore, negatogli in vita, che gli meritarono la sua santa vita e le sue opere egregie.

L. P.

L'VIII Centenario della pubblicazione del "Decretum Gratiani" presso l'Ateneo Bolognese.

L'Università di Bologna ha da tempo preso l'iniziativa per una degna celebrazione dell'VIII centenario della pubblicazione del « Decretum » di Graziano, il primo Maestro di Diritto Canonico, indicendo un Congresso di studi grazianei. Tale Congresso si svolgerà secondo un programma ufficiale che è stato sottoposto all'approvazione di S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale.

L'avvenimento celebrativo ha un valore storico e scientifico di spiccato rilievo.

Graziano, monaco camaldolese, che dimorò nel convento dei SS. Naborre e Felice di Bologna, pubblicò verso il 1140 una collezione di leggi della Chiesa, che oscurò tutte le precedenti raccolte e formò il testo sul quale il grande Maestro, ricordato dall'Alighieri, iniziò il primo insegnamento del Diritto Canonico presso la Scuola giuridica bolognese.

L'opera di Graziano costituì il fondamento del nuovo *Corpus iuris canonici* che, accanto al *Corpus iuris civilis*, dette vita al diritto moderno; e due scuole di sommi giuristi fiorirono nello Studio bolognese che acquistarono fama universale.

Graziano non fu mai così commemorato. Ed ora la città, che lo vanta fra gli immortali Maestri dello Studio, vuole onorare non solo la memoria di lui e della sua opera, ma ricordare anche la fondazione in Bologna della prima cattedra di Diritto Canonico.

Scopo del Congresso deve essere quello di illustrare, con studi generali e particolari, l'opera di Graziano nel suo contenuto e nelle relazioni con i molteplici elementi storici e culturali che prima o dopo l'accompagna.

L'iniziativa del Congresso presso l'Università di Bologna incontrerà ampia adesione da parte degli studiosi. Giuristi italiani e stranieri, appartenenti anche ad Istituti ecclesiastici, saranno certamente lieti di riunirsi a Bologna per un fine così nobile di scienza.

Il Congresso non è stato ancora iscritto nel Calendario ufficiale e quindi non si può indicare la data precisa del suo svolgimento, ma certo non sarà prima del 1941.

Allo scopo di predisporre tempestivamente i lavori del Congresso, si è costituito il Comitato Scientifico presieduto da S. E. il Sen. Silverio Leicht, Ordinario di Storia del Diritto Italiano presso la R. Universià di Roma; è Segretario il Prof. Giuseppe Forchielli, Ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la R. Università di Bologna.

DUBBI

9.

Legittimazione di figlia non propria ed impedimento inesistente.

Giulio, nel contrarre matrimonio concordatario con Sempronia, ha riconosciuto e quindi legittimato Berta, che la moglie aveva generato da un altro, e ciò per compiacere a lei ed occultarne la colpa. Ora Caio, fratello di Giulio, vuole sposare Berta, asserendo che non esistono impedimenti. Ma il parroco non sa come regolarsi.

R. Il quesito esposto racchiude due questioni, che è necessario esaminare separatamente e così diremo qualcosa sulla legittimazione della prole e sugli impedimenti dubbi.

I. *Legittimazione della prole.*

1. — La legittimazione della prole consiste nel riconoscimento con cui l'Autorità ad un figlio nato prima che i suoi genitori siano legittimi coniugi, concede i medesimi diritti come se fosse nato dopo il loro matrimonio. Abbiamo detto *nato,* perchè nel caso che uno fosse stato concepito prima, ma venuto alla luce dopo il matrimonio, egli è legittimo (can. 1114), a meno che il marito non opponga a norma di legge di non esserne il padre. La legittimazione perciò ha per presupposto la generazione naturale e quindi non possono legittimare un figlio, se non quelli che lo hanno generato. Ciò comporta la logica ed il senso ovvio delle parole usate dalla legge, sia esssa civile che canonica. Coloro i quali non sono i genitori naturali possono adottare, mai legittimare un figlio (1). Per questo motivo quello si suol dire figlio *legittimo e naturale,* questi, cioè l'adottato, solo *legittimo.*

2. — Diversi sono i modi con cui si possono legittimare i figli nati prima del matrimonio, a seconda della condizione in cui si trovavano i genitori al momento della concezione o del parto. Se nessun ostacolo legale infatti si opponeva al loro matrimonio, i figli diconsi *naturali,* altrimenti *spurî.* Quando si oppone l'impedimento di consanguinità o di affinità la prole spuria è detta *incestuosa,* quando l'Ordine sacro o il voto solenne di castità, *sacrilega,* quando il ligamen, *adulterina.*

3. — *a*) I figli soltanto ***naturali,*** secondo il can. 1116, vengono legittimati *ipso jure* col susseguente matrimonio, senza che sia necessario il consenso dei

(1) Cfr. il *Monitore* 1940, p. 97.

genitori o il riconoscimento o qualsiasi atto positivo, e ciò agli effetti canonici ammessi dal Diritto. Per gli effetti civili però, nei matrimoni concordatari è richiesta una dichiarazione da aggiungere all'atto di matrimonio, colla quale gli sposi riconoscono i singoli figli indicandoli (2).

b) Il susseguente matrimonio invece non rende legittime le altre categorie di figli nati prima (can. 1116). Per questi è necessario domandare la legittimazione insieme alla dispensa dall'impedimento che rendeva i genitori inabili al matrimonio. Tale legittimazione deve chiedersi anche se l'impedimento viene a cessare prima del matrimonio, come avverrebbe se il figlio fosse nato mentre uno dei genitori era detenuto dall'impedimento di età o di disparità di culto, impedimenti non perpetui (3). In tutti questi casi la legittimazione si ottiene senza difficoltà o espressamente nei casi particolari, o implicitamente da chi ha facoltà sia ordinaria di dispensare dall'impedimento, sia anche delegata per indulto generale (can. 1051).

c) Un trattamento più rigoroso però viene fatto alla prole sacrilega ed alla adulterina. Ai figli *sacrileghi* non si concede legittimazione, a meno che non venga provato, in seguito a regolare processo, la nullità dell'Ordine sacro o degli oneri annessi, o quella del voto solenne di castità.

d) Per la prole *adulterina* la legittimazione agli effetti canonici si può ottenere *per rescriptum Principis* dal S. Padre. Ma in questo caso, oltre alle giuste cause da addurre, sono richieste due condizioni. La prima è che i genitori, dopo la morte dell'altro coniuge, abbiano già contratto regolare matrimonio. E pertanto la legittimazione non si concede assieme alla dispensa dall'impedimento *criminis*, se essa ha luogo, ma posteriormente, ragione per cui la relativa domanda deve esser fatta dopo la celebrazione del matrimonio. La seconda è che la chiesta legittimazione non apporti danno materiale o morale ad altri; e perciò il S. Padre non la suole concedere quando ci siano figli legittimi del primo matrimonio. Infatti non è certamente consono alla giustizia e al decoro familiare e sociale equiparare i figli della colpa a quelli provenienti da giuste nozze, anche se ci sia il consenso vicendevole: i valori morali e religiosi verrebbero ad averne grave discapito. Anche il nuovo Codice civile in cui si è voluto provvedere largamente ai figli illegittimi, si è in gran parte ispirato a questi criteri (4).

4. — Ritornando ora al quesito proposto, dobbiamo dire che Giulio non poteva e non doveva nell'atto di matrimonio con Sempronia riconoscere e perciò stesso legittimare Berta, che sapeva non esser figlia sua, essendo ciò con

---

(2) Cfr. Istruzione della S. C. dei Sacramenti, 1. luglio 1929, n. 45 e Form. XV Nota.

(3) Cfr. Pontif. Commiss. interpret. Codice, risp. II del 6 dicem. 1930, *Monitore* 1931, p. 55.

(4) Cfr. Tit. VII, cap. II.

trario alla verità e alle disposizioni della legge, ancorchè avesse voluto farlo con uno scopo apparentemente buono.

II. - *Impedimenti dubbi.*

Ma la conseguenza più rimarchevole dell'inconsulta legittimazione è la presunzione prodottasi che Berta sia figlia naturale di Giulio e quindi nipote di Caio suo pretendente. Vero è che tale presunzione deve cedere alla verità, ma come arrivar a ciò in modo legale?

1. — Abbiamo quindi nel caso esposto un impedimento dubbio non *juris*, ma *facti*, e solo di questo parliamo. Secondo i principi generali del Diritto in simili casi, se il dubbio è negativo, l'impedimento si considera come non esistente (*impedimentum dubium, impedimentum nullum*); ma se il dubbio è positivo, si deve distinguere l'impedimento di diritto divino da quello di diritto ecclesiastico. Nel primo caso il dubbio impedisce la celebrazione del matrimonio sia che si tratti del *ligamen* (can. 1014 e 1069 § 2), sia della consanguinità in linea retta o nel primo grado collaterale uguale (can. 1076 § 3); solo nel caso di dubbia impotenza è permesso il matrimonio (can. 1068 § 2).

2. — Se invece si tratta di impedimenti di diritto ecclesiastico, la decisione spetta all'Ordinario, dopo che il parroco avrà prima con prudenza indagato sulla esistenza dei medesimi e fatto di tutto per dissipare i dubbi (can. 1031 § 1). L'Ordinario, interrogate in proposito persone degne di fede al corrente dei fatti e vagliate bene le ragioni in favore ed in contrario, giudicherà se sia il caso di concedere egli stesso la dispensa in forza del can. 15, o se, trovando più forti le ragioni che militano per l'esistenza dell'impedimento, debba chiedere alla S. Sede la dispensa *ad cautelam*, esponendo i motivi della sua indecisione. Questa è la procedura regolare da seguire quando prima della celebrazione di un matrimonio sorgono dei dubbi eventuali su impedimenti.

3. — Ma il caso esposto presenta un aspetto particolare, perchè trattasi di celebrare un matrimonio concordatario, che ha relazione con gli effetti civilmente riconosciuti di un altro matrimonio anch'esso concordatario. Giustamente perciò vi è la preoccupazione che da parte civile si faccia opposizione per la mancata dispensa dall'impedimento di consanguinità, che risulterebbe certamente dalle pubblicazioni fatte alla casa comunale, mentre per l'Autorità ecclesiastica non esisterebbe l'impedimento. L'Ordinario pertanto, ad evitare una mancata o tardata trascrizione del matrimonio, se è sicuro che Berta non è figlia di Giulio, deve imporre a questi, o a chi ne abbia interesse, l'azione civile per impugnare il riconoscimento già fatto (5), ciò che evidentemente impedirà qualsiasi opposizione.

Qualora però dei gravi motivi consiglino diversamente, l'Ordinario è bene

(5) Cfr. Codice civ., art. 261).

che prima istruisca una specie di processetto economico per dimostrare che Berta non è figlia di Giulio. Se da questa inchiesta il fatto risulta evidente, si può procedere alla celebrazione del matrimonio inserendo nell'atto l'esito dell'inchiesta che esclude la consanguinità tra i contraenti. Se poi, non ostante l'inchiesta, il dubbio non fosse dissipato, si potrebbe ottenere *ad cautelam* la dispensa dall'impedimento.

10.

Timore grave e Ordinazione invalida

Consta che N. N. della Diocesi X è stato ordinato spinto da *grave timore;* di più, dopo l'ordinazione si è riscontrato che il soggetto *in casu* era pure *irregolare ex defectu visus,* precedente all'ordinazione stessa.

Dopo avere esercitato l'ordine per qualche tempo fa domanda di essere ridotto allo stato laicale, poichè ritiene nulla la sua ordinazione.

Essendomi rivolto altrove per consiglio e non essendo rimasto soddisfatto delle risposte avute in merito, mi rivolgo al *Monitore,* perchè mi chiarisca i punti seguenti:

1. Il timore grave rende invalida l'Ordinazione?

2. Se l'Ordinazione è invalida per grave timore, come può essere ratificata per il susseguente esercizio dell'Ordine ricevuto, a norma del can. 214, 1?

3. L'irregolarità precedente l'Ordinazione, rende nulla o semplicemente illecita l'Ordinazione?

Ad 1. — Il timore grave, per unanime consenso degli autori, si ha quando c'è *imminente* o grave pericolo di un *grave* male: questi due elementi devono andare uniti perchè il timore sia *absolute* grave. Quando infatti si ha lieve pericolo di un grave male oppure eeeun grave pericolo di un male leggero, tutti si accordano nel dire che si tratta sempre di timore leggero.

In pratica però per giudicare la gravità del timore, bisogna considerarlo in relazione all'individuo. Può avvenire infatti che una cosa leggera in sè, sia grave considerata in relazione ad una determinata categoria di persone: e. g. ciò che all'uomo causa solo timore lieve spesso alla donna è causa di timore grave.

Il timore, sia grave che lieve, considerato in se stesso, non toglie mai il volontario, appunto perchè sotto l'influsso del timore rimane sempre sufficiente cognizione e libero arbitrio. Questo nei casi ordinari. Può avvenire però, che per particolari condizioni soggettive il timore sia tale da togliere ogni conoscenza e libero arbitrio: in questi casi *rarissimi*, è chiaro che non si ha vero atto umano, e quindi qualunque atto posto in tali condizioni, dev'essere ritenuto come nullo.

Ma, fuori di questi casi straordinari, il timore grave non rende mai nullo l'atto. La legge positiva, come compenso della violenza subita dal soggetto, dichiara l'atto emesso sotto timore grave *rescindibile*, cioè valido in sè, ma ca-

pace di essere reso nullo agli effetti della legge. In alcuni casi particolari poi, e in occasione di atti solenni, la legge rende invalido l'atto compiuto sotto timore grave. Così il C.I.C. rende nulli espressamente i seguenti atti emessi sotto timore grave: il voto o suffragio dato a favore di una persona (c. 169), la rinuncia all'ufficio (c. 185), la professione religiosa (572,1), il contratto matrimoniale (1087), il voto o promessa a Dio (1307,3), il giuramento (1317,2), la remissione della pena estorta con timore grave (2238).

Ad 2. — Il canone 215,1 al quale si appella il proponente, del nostro dubbio, suppone proprio tutto il contrario. Cioè, se parla di una ratifica da parte dell'individuo ordinato, è segno che l'Ordinazione è già in sè valida; giacchè è assurdo che un'Ordinazione invalida cominci ad essere valida per il susseguente esercizio dell'Ordine.

La ratifica a cui accenna il can. 214,1 non riguarda affatto la validità dell'Ordine: ciò dipende solo dall'Ordinazione. La ratifica si riferisce invece unicamente agli *oneri* contratti con l'Ordinazione. E cioè: se colui che è stato ordinato spinto da timore grave, in seguito accetta a mente calma gli oneri contratti con un atto di cui non era perfettamente padrone, e a questo scopo esercita l'Ordine ricevuto, si dice che ha ratificato la sua Ordinazione, e perciò non ha più diritto di chiedere l'esenzione da quegli oneri e la restituzione allo stato laicale; se invece egli in seguito, riflettendo alla gravità degli obblighi assunti, non intende accettarli, la società ecclesiastica, come compenso dell'ingiuria da lui sofferta nell'essere violentato a ricevere l'Ordine, lo svincola da quegli obblighi, e, ferma restando la validità dell'Ordinazione, per una *fictio iuris*, lo considera come non ordinato e lo riduce allo stato laicale.

Ad 3. — Basta consultare qualunque manuale di morale e di Diritto Canonico per rendersi contro che l'irregolarità non rende mai invalida l'ordinazione (intendo irregolarità in senso canonico, quella che viene determinata come tale dal Codice), ma semplicemente illecita. Ecco per esempio, la definizione che ne dà il Claeys-Simenon (*Manuale Juris Canonici*, Vol. II, p. 177): « Irregularitas est impedimentum perpetuum in sacris canonibus expressum, quo detinetur vir baptizatus a sacra Ordinatione *licite* recipienda, et prohibetur forsan ordines exercere ».

Venendo ora al caso, l'Ordinazione di N.N., così come ci è stata proposta, è valida, nonostante il timore grave e la preesistente irregolarità *ex defectu visus*. Che il timore grave sia giunto fino alla perdita del controllo di sè non sembra, o almeno dovrebbe essere provato con argomenti irrefragabili.

Riguardo all'esercizio dell'Ordine, se egli con questo ha avuto l'intenzione di obbligarsi agli oneri assunti, non gli potrà essere concessa la riduzione allo stato laicale; se invece egli ha esercitato l'Ordine senza avere la suddetta intenzione, si potrà allora accondiscendere alle sue richieste.

D. G. M.

LEGISLAZIONE CIVILE

Sulla legittimazione della prole naturale

S. E. il Ministro Guardasigilli ha diretto ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e agli Avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte d'appello la seguente circolare:

« Risulta a questo Ministero che taluni ufficiali dello stato civile ritengono di non poter trascrivere la dichiarazione di riconoscimento della prole naturale fatta dagli sposi all'atto di matrimonio redatto dal ministro del culto cattolico ed inviato per la trascrizione agli effetti civili.

Si osserva al riguardo che il predetto modo di riconoscimento, compiuto ai fini della legittimazione della prole per susseguente matrimonio, deve essere considerato regolare al pari del riconoscimento compiuto nell'atto del matrimonio civile.

Data, infatti, la efficacia civile del matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, non sembra possa dubitarsi che l'articolo 281 del libro primo del codice civile, in quanto contempla la legittimazione dei figli naturali riconosciuti dagli sposi nell'atto stesso di matrimonio, debba riferirsi sia al matrimonio civile sia a quello religioso avente effetti civili.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene che la trascrizione dei riconoscimenti suaccennati debba essere eseguita dall'ufficiale dello stato civile nei registri di matrimonio insieme con l'atto di matrimonio nel quale il riconoscimento stesso è contenuto, previo accertamento che trattisi di prole naturale riconoscibile a termini della legge civile e non si versi nella ipotesi in cui il riconoscimento debba essere ammesso per decreto reale (articoli 250, comma terzo, libro primo, codice civile e 62 Regio decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640).

Si prega di volere richiamare su quanto sopra l'attenzione dei dipendenti uffici ».

Esenzione dei proventi di stola dall'imposta sull'entrata

In fatto di esenzione dei proventi di stola dall'imposta sull'entrata, la F.A.C.I. in data 30 giugno 1940 ottenne dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, Divis. I, prot. n. 93521 - la seguente risposta a relativo quesito (1):

(1) La questione era stata esaminata precedentemente e la Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte in tre distinte lettere alla F.A.C.I. ne aveva data una diversa interpretazione (vedi *L'Amico del Clero*, maggio 1940, pp. 155).

Oggetto: *Imposta generale sull'entrata - Quesito - Federazione del Clero.*

In relazione a quanto richiesto dalla Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia, col foglio 6 giugno 1940, dichiarasi quanto segue.

Riesaminata la questione concernente il trattameno da farsi, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, alle prestazioni relative al servizio religioso, nel quadro generale dell'esercizio del culto, considerato che gli emolumenti percetti dal Clero in dipendenza della funzione sacerdotale (battesimi, matrimoni, uffici funebri, messe, ecc.) più che veri e propri corrispettivi possono equipararsi, stante la loro particolare natura, alle comuni oblazioni fatte a scopo religioso, si riconosce che le somme sotto qualsivoglia forma percette dai sacerdoti, per servizi religiosi in genere e in dipendenza dell'amministrazione dei Sacramenti, non costituiscono entrata imponibile ai sensi dell'articolo 1 lettera *c*), del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2.

Il Direttore Generale

Per la denunzia e demolizione delle cancellate di ferro.

Diamo il testo del disegno di legge approvato il 4 Aprile dal Consiglio dei Ministri sulla denunzia e demolizione delle cancellate di ferro:

Art. 1. — Entro il 31 dicembre 1940 tutte le cancellate di ferro o di altro metallo, comunque destinate a recintare immobili urbani o rurali, comprese quelle adibite a recinzioni parziali di immobili o alla divisione fra immobili contigui, e in genere tutte le cancellate aventi funzione di separazione o di isolamento di immobili, esclusi i cancelli di entrata, debbono essere rimosse e cedute come rottami all'Ente Distribuzione Rottami che le terrà a disposizione del Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra. La rimozione deve avvenire a cura e spese dei proprietari. Ove questi non vi provvedano nel periodo di tempo fissato dal Prefetto, la rimozione sarà eseguita, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo sette, dall'Ente Distribuzione Rottami all'atto del ritiro del materiale e a spese del proprietario rivalendosi fin dove possibile sul prezzo di acquisto.

Art. 2. — Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari hanno l'obbligo di fare denuncia in carta semplice delle cancellate di cui al precedente art. 1, indicandone le dimensioni (lunghezza complessiva, altezza) al Podestà del Comune competente per territorio. I Podestà faranno affluire le denuncie all'Ente Distribuzione Rottami. Con le denuncie i proprietari sono costituiti depositari, a tutti gli effetti di legge, del materiale denunciato.

Art. 3. — Per le cancellate di notevole pregio artistico o storico, restando fermo l'obbligo della denuncia di cui al precedente articolo 2, i proprietari rivolgeranno entro lo stesso termine prescritto per la denuncia una domanda

motivata ai Prefetti delle rispettive provincie per l'esclusione dall'obbligo di rimozione di dette cancellate. I Prefetti inoltreranno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande che riterranno fondate al Ministero dell'Educazione Nazionale. I provvedimenti dei Prefetti e del Ministero dell'Educazione Nazionale sono definitivi. Per le sole cancellate, cui si riferiscono le domande inoltrate dai Prefetti al Ministero dell'Educazione Nazionale, la rimozione è sospesa fino alla decisione del Ministero stesso.

Art. 4. — Sono escluse dall'obbligo di cui al precedente art. 1 nonchè da quello della denuncia di cui all'art. 2, le cancellate facenti parte di immobili: a) riconosciuti di esclusiva proprietà della Santa Sede, ai sensi degli articoli 13 e 16 del Trattato approvato con legge 27 maggio 1939-XVII n. 810; b) appartenenti a Stati esteri, destinati a sede di rappresentanza diplomatica e consolare o equiparati; c) appartenenti a cittadini stranieri; d) destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato; e) appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici per le cancellate apposte per ragioni di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica o interesse militare. Il Provveditorato Generale per gli immobili dello Stato ed i Prefetti per gli immobili degli enti pubblici determineranno, sentita l'autorità militare competente nei casi di interesse militare, se ricorrano gli estremi di cui alla lettera e).

Art. 5. — All'acquisto, concentramento e distribuzione del materiale provvederà, secondo norme che saranno impartite dal Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ente Distribuzione Rottami. Il prezzo di acquisto da corrispondersi dall'Ente Distribuzione Rottami verrà fissato dal Ministero delle Corporazioni.

Art. 6. — I progetti di manufatti, che i proprietari ritenessero di sostituire alle cancellate rimosse, debbono essere approvati, quando siano destinati a recintare proprietà in fregio a vie pubbliche, dal Podestà, sentita la commissione edilizia comunale. Se l'ornato pubblico lo renda necessario, il Podestà può, sentita la commissione edilizia comunale, ordinare la esecuzione dei manufatti con le modalità ed agli effetti dellart. 55 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. D. 3 marzo 1934-XII, n. 383, sempre che i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sarà ad essi prefisso. I manufatti, dei quali è ordinata la esecuzione a norma del comma precedente, debbono essere posti in opera entro il 31 dicembre 1941-XXI.

Art. 7. — Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente articolo secondo o faccia denuncia incompleta o comunque violi le disposizioni di cui agli articoli uno, due e sei, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire duecento. Ove si tratti di piccola quantità di materiale la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore del materiale stesso e, in ogni caso, non inferiore a lire 500.

Art. 8. — La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » (1).

La *Gazzetta Ufficiale* n. 119 in data 22 maggio reca delle norme di attuazione della legge riferita, di cui qui diamo le principali:

« Non si considerano cancellate di ferro o di altro metallo:

a) le recinzioni di lamiera stirata, in lamiera sottile (bandone), filo spinato e simili;

b) le reti metalliche, quando lo spessore maggiore od il diametro della vergella che le costituisce, non sia superiore ai 5 mm., nonchè i relativi supporti e telai di sostegno;

c) le cancellate e ringhiere di recinzione o di divisione apposte su balconi, terrazze o lastrici solari;

d) i supporti dei cancelli di entrata con quella breve parte della cancellata che costituisce indispensabile complemento per l'appoggio del cancello medesimo.

E' data facoltà, per facilitare la rimozione delle cancellate, di tagliarle raso muro, lasciando in sito le parti murate.

Le denuncie, su moduli di carta semplice, forniti ai Comuni dall''Ente Distribuzione Rottami, devono contenere le seguenti indicazioni;

a) ubicazione delle cancellate;

b) lunghezza complessiva ed altezza media;

c) nome, cognome, paternità e domicilio del denunciante.

La denuncia va presentata al Comune, o, nel caso che questo sia suddiviso in rioni o delegazioni, alla ripartizione o delegazione comunale nel cui territorio trovasi la cancellata ».

La raccolta non avrà luogo contemporaneamente in tutta Italia. I cittadini delle provincie in cui man mano verrà effettuata ne saranno preavvertiti con congruo anticipo di tempo, mercè affissione di manifesti a cura dei Comuni, che pubblicheranno il suddetto decreto del Sottosegretariato per le Fabbricazioni di Guerra.

Il ritiro dei rottami e dei manufatti di rame.

Il Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra in data 2 giugno ha emesso quest'ordine:

1. Chiunque detiene rame (rottami e manufatti) denunciato a termini del R. D. L. 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1905, deve consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot):

---

(1) Questo disegno di legge è stato approvato e registrato come legge l'8 maggio 1940-XVIII, n. 408.

a) tutto il rottame;

b) i manufatti di rame della sola categoria *oggetti di cucina*, per la quantità eccedente i 20 chilogrammi di tali oggetti denunciati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 3 della legge, secondo la quale i detentori e denuncianti di manufatti di rame ne sono costituiti depositari con tutti gli obblighi di legge, e perciò non sono permessi senza preventiva speciale autorizzazione del Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra, la vendita od il trasferimento a terzi dei 20 chilogrammi di oggetti da cucina temporaneamente esclusi col presente decreto dalla raccolta, e di tutti gli altri manufatti in rame di qualsiasi categoria.

2. Sono esclusi dall'obbligo della consegna di cui al numero precedente:

a) i rottami ed i manufatti di rame appartenenti a cittadini stranieri:

b) i manufatti di rame in dotazione di edifici destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato.

3. L'Endirot provvede all'acquisto mediante ditte da esso designate su proposta della Federazione Nazionale Commercianti Ferro e Metalli e Macchine (Fedemetalli).

I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificatamente indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.

4. Il prezzo di cessione è quello fissato dal Ministero delle Corporazioni con sue circolari P. 785 del 29 maggio u. s. e P. 793 del 1. giugno corr. ed è il seguente:

a) rottame lire 12 al Kg.;

a) oggetti di cucina (vasellame) lire 20 al Kg.

Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce ritirata a domicilio, e di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori.

Consegna del rame da parte dei Seminari, Collegi, Conventi, ecc.

Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ha inviato in data 28 giugno ai Prefetti la seguente circolare:

« A seguito della raccolta dei rottami e dei manufatti da cucina di rame eccedenti i 20 kg. disposta da questo Sottosegretariato con ordinanza del 3 giugno corrente, inviata in pari data alle Prefetture e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 142 del 18 corrente sono stati, da enti o privati, avanzate numerose richieste di esenzione per motivi vari. Tali richieste possono raggrupparsi per: 1) Caldaie possedute da aziende agricole o da altre attività industriali adibite alla preparazione del vitto per i lavoratori della terra o degli operai

uniti in collettività. 2) Oggetti da cucina in dotazione di ospedali, istituti, collegi, reclusori, enti assistenziali, ecc. 3) Oggetti da cucina appartenenti ad alberghi o trattorie come tali — si afferma — da considerarsi adibiti ad esercizi commerciali e quindi esenti dall'obbligo della consegna. Questo Sottosegretariato, escluso quanto al n. 3, che possa o debba farsi un trattamento particolare per alberghi e trattorie i cui manufatti di rame da cucina vanno considerati alla stregua di tutti gli altri appartenenti ad analoghe collettività, non può consentire per questa come per le altre categorie eccezioni di sorta, sia perchè la legge non lo permette sia perchè tali esclusioni frustrerebbero comunque le finalità che ne hanno resa necessaria l'emanazione.

Allo scopo tuttavia di non turbare la normale attività degli enti e collettività di cui sopra e per consentire ad essi di sostituire i manufatti da cucina con altri di alluminio, questo Sottosegretarato concede una proroga per la consegna dei manufatti stessi di due mesi (a partire dalla data di pubblicazione dei manifesti nei Comuni); tale proroga decorrerà poi dal 1 luglio p. v. per le zone nelle quali la raccolta è già in corso.

Si fa notare che l'industria Italiana dell'alluminio alla quale sono state impartite disposizioni per sviluppare la produzione di vasellame di speciale capacità per enti collettivi, è perfettamente in grado di provvedere, se tempestivamente richiesta entro il termine concesso alla fabbricazione di manufatti da sostituire a quelli che andranno ceduti.

Per ottenere la proroga i detentori dovranno farne richiesta in carta semplice ai Comuni i quali giudicheranno sulla necessità o meno della concessione e notificheranno quindi ai rappresentanti o raccoglitori locali dell'Ente distribuzione rottami le concessioni accordate ».

Materiali da costruzione

Edifici destinati ad uso di allievi di un Seminario.

Agli effetti della declaratoria contenuta nella Circolare 9 giugno 1933, n. 5522, debbono intendersi per seminari esclusivamente le sedi ordinarie dei seminari religiosi e diocesani, per cui è da escludersi che possano considerarsi alla stessa stregua tutte le costruzioni destinate a sede estiva e precaria di villeggiatura degli allievi di un ordine religioso.

(Min. Fin., 5 ottobre 1939 - P. Paoli Beana, c. Pref. Perugia).

Diario della Curia Romana

UDIENZE SPECIALI. — 29 *maggio* 1940. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. BERNARDO ATTOLICO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

— 9 *giugno* 1940. — Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Conte WLADIMIRO D'ORMESSON, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Francia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Il Santo Padre ha pure concesso queste speciali udienze:

— 25 *aprile* 1940. S. A. R. la Principessa Maria Immacolata di Sassonia.

— 6 *maggio* 1940. le LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, in forma ufficiale.

— 10 *maggio* 1940. I componenti della Missione della Repubblica portognese venuti per la firma delle solenni Convenzioni.

— 13 *maggio* 1940. S. Ecc. Alfieri Ambasciatore d'Italia presso la S. Sede, che è stato nominato Ambasciatore in Germania.

— 23 *maggio* 1940. La Missione Giapponese, giunta in Roma due giorni prima.

— 28 *maggio* 1940, S. Maestà Alfonso XIII di Spagna.

— 8 *giugno* 1940, le LL. AA. RR. il Principe Corrado e la Principessa Bona di Baviera.

— 10 *giugno* 1940, il Gr. Uff. Enrico Marone e la consorte Principessa Maria Cristina di Borbone.

— 17 *giugno* 1940, S. A. la Principessa Niven von der Leyen Ruffo della Scaletta e figli.

— 20 *giugno* 1940, S. A. R. il Duca di Calabria con la famiglia e il seguito.

— 1 *luglio* 1940, La Principessa Adele Luisa Colonna e figli.

— 8 *luglio* 1940, La Marchesa Maria Cristina Marconi e famiglia.

— 10 *luglio* 1940, S. E. la Principessa Isabella Borghese e il Marchese A. Ferrante di Ruffano e famiglia.

— 11 *luglio* 1940, Don Francesco Maria de Liguoro dei Principi di Presicce e consorte.

S. C. DI PROPAGANDA FIDE. - NOMINE. — 19 *marzo* 1940. Il R.mo D. Paolo Cravez Aquilar, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per il Perù.*

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI — 23 *aprile* 1940. Congregazione *generale* per dare il voto:

1) Sul *Tuto* alla beatificazione del Ven. Servo di Dio Ignazio da Làconi, laico professo cappuccino.

2) Sopra due miracoli presentati per la canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, fondatrice delle Suore dette della Croce.

30 *aprile* 1940. Congregazione *preparatoria* per discutere sulle virtù in grado eroico del Ven. Bartolomeo Canale, sacerdote professo barnabita.

7 *maggio* 1940. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sull'eroicità delle virtù

della Serva di Dio Lodovica Teresa de Montaignac de Chauvanche, fondatrice della Pia Unione delle Oblate del S. Cuore di Gesù.

21 *maggio* 1940. Congregazione generale per dare il voto:

1) Sul *Tuto* per la canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages.

2) Sulle virtù in grado eroico della Serva di Dio Maria Teresa di Soubiran, fondatrice della Congreg. di Maria Ausiliatrice.

4 *giugno* 1940. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulle virtù in grado eroico del Servo di Dio Innocenzo da Berzo, sacerdote professo cappuccino.

18 *giugno* 1940. Congregazione *preparatoria* per discutere su tre miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Giovanna Delanoue, fondatrice della Congr. di S. Anna della Provvidenza.

25 *giugno* 1940. Congregazione *ordinaria* e *ordinaria particolare* per discutere su:

1) La introduzione della causa di beatificazione dei Servi di Dio: Giacomo Bertieu, sacerdote professo gesuita, e Federico Jansoone, sacerdote professo dei Frati Minori.

2) La riassunzione della causa di canonizzazione: del B. Giustino De Jacobis Vescovo e primo Vicario Apost. dell'Abissinia, Congr. Miss., e della B. Emilia de Vialar, fondatrice dell'Istit. di S. Giuseppe dell'Apparizione.

3) La validità dei processi sopra i miracoli o sopra le virtù di alcuni Beati o Servi di Dio.

Nomine. — 19 *febbraio* 1940. S. E. R.ma Mons. Luigi Centoz, *Nunzio Apost. in Lituania*.

Cardinali Protettori. — 30 *aprile* 1939. E.mo Card. Domenico Jorio, *delle Suore del SS.mo Sacramento di Valence*.

19 *febbraio* 1940. E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni, *dell'Istituto « Figlie del Calvario »* (Messico).

22 *febbraio* 1940. E.mo Card. Carlo Salotti, *dell'Istituto delle Figlie di M. Immacolata per il servizio domestico* (Madrid).

1 *marzo* 1940. E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *delle « Sisters of Third Order of St. Francis »* (Peoria - Illinois, U. S. A.), *e delle Suore di Carità del Verbo Incarnato* (Houston, Texas, U. S. A.).

15 *marzo* 1940. E.mo Card. Federico Tedeschini, *della Pia Congregazione di S. Ivo* (Roma).

30 *marzo* 1940. E.mo Card. Alessandro Verde, *dell'Ordine degli Agostiniani Recolletti*.

2 *aprile* 1940. E.mo Card. Nicola Canali, *della Congr. dei Fratelli di S. Vincenzo de' Paoli*, e dell'*Istituto* delle *Suore della Presentazione della B. V. M.* (S. Francisco, Calif., U. S. A.).

Assistenti al Soglio Pontificio. — 29 *settembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Orazio Campillo, Arcivesc. tit. di Larissa di Tessalia.

21 *marzo* 1940. S. E. R.ma Mons. Agapito Augusto Fiorentini, Vesc. tit. di Rusado.

7 *aprile* 1940. S. E. R.ma Mons. Giovanni Fiorentini, Arcivesc. di Catanzaro e Vesc. di Squillace.

10 *aprile* 1940. S. E. R.ma Mons. Bonaventura Porta, Vesc. di Pesaro.

19 *aprile* 1940. S. E. R.ma Mons. Giovanni Sismondo, Vesc. di Pontremoli.

NECROLOGIO

Nell'Episcopato si hanno a lamentare le seguenti perdite:

12 *gennaio* 1940. Mons. *Giovanni March*, Vesc. di Harbor Grace.

19 *aprile* 1940. Mons. *Ugo Mac Sherry*, Arcivesc. tit. di Amorio.

21 *id.* Mons. *Giuseppe Marcozzi*, Vesc. di Calvi e Teano.

24 *id.* Mons. *Roberto Nogara*, Arcivesc. di Cosenza.

2 *maggio* 1940. Mons. *Simone Barta*, Vesc. di Budejovice.

16 *id.* Mons. *Teotonio Emanuele Ribeiro Vieira de Castro*, Patriarca delle Indie Orientali.

17 *id.* Mons. *Albino Pella*, Vesc. di Casale Monferrato.

25 *id.* Mons. *Ermanno Schoppelrey*, Vesc. tit. di Calydon.

29 *id.* Mons. *Valentino Wojciech*, Vesc. tit. di Danaba.

6 *giugno* 1940. Mons. *Giovanni Pio Dowling*, Arcivesc. di Porto di Spagna.

15 *id.* Mons. *Melchisedecco del Canto*, Vesc. tit. di Adraso.

20 *id.* Mons. *Giovanni Giuseppe Santini*, Vesc. tit. di Zama maggiore.

23 *id.* Mons. *Alfonso Deschamps*, Vesc. tit. di Tenneso.

Ricordiamo pure la morte dei seguenti personaggi:

Nel mese di aprile in Roma il Cav. *Ernesto Coletti*, Cameriere di Spada e Cappa di S. Santità e titolare di una pregiata ditta libraria editrice ecclesiastica.

Il primo maggio in Roma il R.mo Mons. *Luigi Agnoletti*, Protonotario Ap. e Censore della P. Accademia di Liturgia.

L'8 maggio in Roma il poeta *Cesare Pascarella*, Accademico d'Italia.

Pure in Roma il 31 maggio il Prof. *Nicola Festa*, Senatore del Regno e alto esponente dell'Italia intellettuale.

In Genova il 19 maggio a 70 anni l'Avv. *Marchese Giulio Reggio*, confondatore e collaboratore del *Contenzioso Ecclesiastico*, insiste giurista ed ottimo cristiano.

Il 28 giugno, nei pressi di Tobruk, S. E. *Italo Balbo*, Governatore della Libia, per essersi il suo apparecchio precipitato in fiamme. Uomo politico di grandi promesse e di molta attività, benemerito anche della religione in quella colonia. Si deve principalmente a lui l'ottima riuscita del Congresso Eucaristico Nazionale italiano a Tripoli nel 1938.

A Ginevra, nell'età di 79 anni, si è spento recentemente *Leo S. Olschki*, noto antiquario ed editore, tedesco di origine, fiorentino di elezione.

Sui primi di giugno a Parigi è avvenuta la morte di *Alfredo Loisy*, vecchio oramai di 83 anni, dopo aver assistito al crollo del pensiero religioso modernista e di sè stesso, purtroppo senza essere ritornato nelle braccia della S. Chiesa.

RECENSIONI

BOCCOLERI C. (MONS.) *Riarmo spirituale*. Milano, « Vita e Pensiero », 1939. In-8°, pagg. 299. L. 12.

La', dove la Patria si appresta a fondere le armi per le Sue vittorie, il Vescovo di Terni lavorò per temprare le armi dello spirito che daranno ardimento ai combattenti di Cristo.

L'A. pone davanti al nostro spirito tutta la complicata attrezzatura moderna che trasporta nella concezione cristiana della vita per delineare il combattente che si riarma. La crisi moderna per l'A. è essenzialmente religiosa. E' necessario dunque che Dio ritorni alle anime. E' certo che Dio agisce sulle anime di buona volontà è dà loro, secondo l'espressione Paolina « velle et perficere ». Esige però la nostra cooperazione e per allettarci a cercarlo e a possederlo ci fornisce le armi spirituali della parola, della verità, dei Sacramenti. Questi mezzi spirituali, per molti, sono diventati lettera morta, non formano più la preoccupazione dei cattolici militanti ed intanto vediamo con sgomento che il mondo avvolge nelle sue spire tante inconscie vittime di una supina ignavia che allo spirito del male fanno salire gl'incensi e i voti.

La sapienza cristiana diventa un lontano ricordo e i profeti dell'ateismo del materialismo invadente si affermano sempre più. Ci si accontenta di una moralità e di una religione vaga e naturale e si dimentica che dobbiamo ascendere al soprannaturale. Non basta, dice l'illustre A., « aspirare alla cima illuminata del dilettoso monte » ma bisogna lavorare perchè Iddio ci aiuti a conquistarla con la sua luce e la sua grazia. L'A. si preoccupa perchè il divino è dimenticato mentre l'elemento umano è in prevalenza, perchè neppure si avvertono i dettami di quella legge che Dio stampa nel cuore di ogni uomo che viene in questo mondo. Ciò è quanto mai vero. Per ascendere il « dilettoso monte » dobbiamo essere dei veri adoratori, e all'ossequio della mente e del cuore unire la nostra vita improntata dalla pratica delle virtù cristiane e specialmente della carità senza la quale è inutile ogni sforzo ed ogni pio desiderio.

Spesso si sente dire che certe cose valevano in altri tempi, ma l'A. fa notare che l'usare i mezzi divini con una prudente modernità è dovere di ogni cattolico. La bontà è ancora possibile, quando si lavori ad acquistarla sotto il vigile sguardo del Signore, quando si alimenti alla mensa eucaristica e a una devozione sentita alla Vergine Santa, che sono armi efficacissime per irradiare in Gesù quella bontà e quella carità che ci spingono ad amare sempre più in Dio il nostro prossimo.

Dobbiamo augurarci che l'opera generalmente lodata dell'insigne Presule si diffonda e i suoi insegnamenti diventino pane quotidiano per gli ignavi dello spirito e per le incoscienti vittime della crisi spirituale odierna.

D. LEANDRO SAVIOLI C. M.

ANDREANI P. M.: *I figli alla Madre*. 32 considerazioni sulle Litanie lauretane per il mese di maggio con molti esempi. Vicenza, Galla, 1940. In-12°, pagg. 206. L. 7.

Il Vangelo e Maria SS. 32 considerazioni per il mese di maggio. Vicenza, S.A.T., 1940. In-8°, pag. 222. L. 8,50.

I. Sono trentadue vaghi e profumati mazzi di fiori offerti alla Vergine SS. Queste considerazioni hanno la forma di discorsi e sono quindi prezioso materiale per piccole allocuzioni mariane. Scritte con vivacità, ricche di belli esempi, riescono attraenti e piacevoli letture spirituali che riempiono il cuore di nobili sentimenti: sentimenti di bontà e d'amore che fioriscono in mille modi dalle secolari invocazioni del popolo cristiano alla Madre Celeste.

II. Altrettanto si può dire dell'altro libro dello stesso A.: *Il Vangelo e Maria SS.* L'unica differenza sta nel fatto che le considerazioni del primo si ispirano alle litanie qui invece lo spunto è dato dal Vangelo. Il mese di maggio diviene così un corso di esercizi spirituali sotto lo sguardo della SS. Vergine.

La diffusione di questi due libri fra il popolo cristiano farà del gran bene e realizzerà il voto di chi li compose: la gloria di Dio e della SS. Vergine.

E. C.

VEZZULLI ENRICO (Mons.): *Discorsi Religiosi*. Volume I. In-12°, pagg. VIII, 266. Todi, Tip. Tuderte, 1940. L. 8.

Il minor merito di questa pubblicazione è l'elegante veste e la correttezza tipografica. Nell'attenta lettura che ne ho fatto mi sono imbattuto in pochissimi errori di stampa: « bella come *tu* », « armato *dal* telescopio », « Joley » per Joly, « conflisce re » per « conflixere », « La impronta quand'ella sigilla » per « La sua impronta quand'ella sigilla ».

Il merito assai maggiore e sostanziale è già stato compendiato in questo giudizio di S. E. R.ma Mons. De Sanctis, Vescovo di Todi in una lettera all'Autore: « Questi discorsi hanno doti pregevolissime. Sono scritti bene e benissimo ordinati, senza alcuna ampollosità di eloquio, contengono pensieri profondi e penetranti, sono tutta sostanza teologica lucidamente esposta ». E che questo elogio di persona tanto competente in fatto di oratoria sacra sia meritato, lo persuade un semplice sguardo agli argomenti svolti ed al modo nel quale furono trattati.

Gli argomenti: Dio amore creante, la Vita della grazia, la Preghiera sacerdotale di Gesù, l'Eucarestia e il Sacerdozio, il Libro dei libri (il Crocifisso), il mistero della « Coena Domini », il Sacro Cuore ne' suoi simboli e nel dovere della riparazione, le convenienze dell'Incarnazione, la cattolicità della Chiesa. Questi alti soggetti l'A. non ha dubitato di svolgere a fondo non solo dinnanzi a sacerdoti, ma anche a laici ed a giovani dell'Azione Cattolica, seguendo in ciò la tradizione dei Padri, che i loro fedeli non pascevano di vento, ma di vital nutrimento, attinto dal Vangelo e dalla teologia cattolica.

Il modo della trattazione: è vario secondo che porta il diverso genere dei componimenti da lui scelti: discorsi, fervorini, considerazioni, parole, lezioni pratiche, semplici appunti; ma in tutti v'è sempre genialità congiunta a profondità. Spiccano specialmente in profondità le considerazioni sull'Amore creante di Dio — sguardo penetrante nella vita intima di Dio e nelle sue opere *ad extra* — e la conferenza sulla Vita soprannaturale della grazia — vero trattatello teologico, in cui la grazia è illustrata nel suo fine, nella sua natura e ne' suoi otto effetti principali. Splendono sopratutto per

genialità i fervorini, le parole, le lezioni pratiche. Ad esempio, parlando a signorine nel giorno di Pasqua, l'A. svolge il concetto unico dominante della risurrezione sotto questi vari aspetti: risurrezione della natura dai geli invernali, risurrezione della Patria nella Conciliazione (si era nel 1929), risurrezione di Gesù dal sepolcro, risurrezione della nostra carne nell'ultimo giorno, risurrezione dello spirito oggi nella novità della vita cristiana. La genialità e l'arte si manifestano ad ogni passo nella forma sotto cui vengono esposti e con opportune immagini e similitudini ravvivati concetti in sè difficili oppure comuni; come là dove si legge che « il Santo è l'uomo della perfetta coerenza » (delle opere con la fede) e dove è scritto che i sacerdoti sono « le sacre pissidi che portano quel Gesù che è *fiorito nella tua carne pura* » (la carne di Maria).

Si vede che, fedele a un'antica ed ottima usanza dei migliori istituti ecclesiastici, l'A. ha studiato a fondo tre grandi libri, il Nuovo Testamento di N. S., la Somma di S. Tommaso e il Poema dell'Alighieri, e ne fa largo uso ne' suoi discorsi, ottenendo così d'improntarli d'un triplice sigillo: la semplice purezza della dottrina, l'acuta penetrazione del pensiero, la freschezza vivace della forma. E' vero che in questo l'A. è stato favorito da una intelligenza pronta, da una seria preparazione giovanile, da uno spirito aperto sempre in cammino verso le conquiste e gli apporti della scienza ecclesiastica e della cultura generale moderna; ma ciò non toglie che l'esempio sia molto istruttivo anche per altri.

STEFANO ARATA

MEZZADRI DOMENICO (Mons.): *Missioni al popolo e Triduo eucaristico*. Vicenza, S.A.T., 1940. In-8°, pagg. 157. L. 7.

In queste pagine del compianto Vescovo di Chioggia (+ 1936) palpita tutto il suo cuore di Pastor buono, l'amore per le sue pecorelle, lo zelo suo per sottrarre al mondo quelle smarrite e ricondurle alla retta via del bene, all'ovile di Gesù.

La parola è quella stessa del Vangelo, semplice, precisa, calda, che penetra nell'intimo e commuove. Non altrimenti hanno annunziato le verità della nostra fede e l'annunzierebbero oggi i Padri della Chiesa.

E. C.

BORGHINO GIUSEPPE (Mons.): *Tu es sacerdos*. Pensieri. In-16°, pagg. 103, Roma, Editrice A.V.E., 1940. L. 2,50 nette.

Sotto i titoli « Missione diurna, Vita in Cristo, Amico di Gesù, Araldo di Cristo » l'opuscoletto, che l'A. modestamente chiama « umile collana di pensieri », presenta quattro serie di brevissime considerazioni, ad uso degli aspiranti al sacerdozio e dei giovani preti, su la vocazione, le prerogative, le virtù e i doveri dello stato ecclesiastico. Sebbene presentate in forma schematica, sono piene di vivacità e di efficacia, specialmente per il lettore già iniziato alla scienza della vita interiore ed apostolica: utilissime perciò a qualunque sacerdote, anche provetto, per un rapido richiamo alla pratica d'una vita santa, della quale il mondo stesso ha tanto bisogno; inoltre per la loro brevità opportunissime al tempo nostro, nel quale bene spesso ci tocca affrettarci nostro malgrado tra l'incalzare degli eventi e dell'azione.

S. A.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19